

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
95/C 281/01	Posizione comune (CE) n. 15/95, del 10 luglio 1995, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (Media II-Formazione)	1
95/C 281/02	Posizione comune (CE) n. 16/95, del 10 luglio 1995, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (Caleidoscopio)	10
95/C 281/03	Posizione comune (CE) n. 17/95, del 12 luglio 1995, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della direttiva 95/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale	19
95/C 281/04	Posizione comune (CE) n. 18/95, del 24 luglio 1995, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della direttiva 95/.../CE del Consiglio che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)	41

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 15/95

definita dal Consiglio, del 10 luglio 1995,

in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (Media II-Formazione)

(95/C 281/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,vista il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del Trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che il Consiglio europeo, riunitosi a Bruxelles nei giorni 10 e 11 dicembre 1993, ha preso atto del Libro bianco «Crescita, competitività, occupazione» quale riferimento per l'azione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri; che il Libro bianco si esprime a favore di un'imposizione dello sviluppo industriale fondata sulla competitività globale in quanto fattore atto a promuovere la crescita e l'occupazione e afferma in particolare al capitolo 7, la necessità di adeguare le competenze professionali alle trasformazioni dell'industria e della tecnologia;
- (2) considerando che il Consiglio europeo, riunito a Corfù nei giorni 24 e 25 giugno 1994, ha preso atto della relazione del gruppo «Bangemann» intitolata «L'Europa e la società dell'informazione globale-raccomandazioni al Consiglio europeo», riconoscendo in particolare all'industria dei programmi audiovisivi un'importanza strategica sotto il profilo dei contenuti;

- (3) considerando che il Consiglio «Industria-telecomunicazioni» del 28 settembre 1994, ha accolto con favore la comunicazione della Commissione, del 19 luglio 1994, intitolata «Verso la società dell'informazione in Europa: un piano d'azione» e ha ribadito la necessità di migliorare la competitività dell'industria europea dell'audiovisivo;
- (4) considerando che il Consiglio ha preso atto della comunicazione della Commissione «Una politica di competitività industriale per l'Unione europea», del 1° settembre 1994, nella quale viene dimostrato lo stretto collegamento fra le prospettive di sviluppo delle tecnologie, dei prodotti, dei programmi (in particolare gli audiovisivi), dei servizi e delle reti associate e si ricorda la necessità di innalzare la qualità dei livelli di formazione delle risorse umane, in modo da garantire competitività all'industria europea;
- (5) considerando che il Consiglio ha preso atto, in data 17 giugno 1994, del Libro verde «Scelte strategiche per potenziare l'industria europea dei programmi audiovisivi»;
- (6) considerando che la Commissione ha consultato gli operatori del settore sulle scelte tratteggiate nel Libro verde, in particolare organizzando una «Conferenza europea dell'audiovisivo», che si è tenuta a Bruxelles dal 30 giugno al 2 luglio 1994; che da tale consultazione è emersa una forte richiesta a favore di un programma rafforzato di sostegno all'industria europea dell'audiovisivo, in particolare nel settore della formazione;
- (7) considerando che, nella risoluzione del 6 maggio 1994 ⁽⁴⁾, il Parlamento europeo ha esaminato i problemi dell'audiovisivo dopo la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al

⁽¹⁾ GU n. C 108 del 29. 4. 1995, pag. 4.⁽²⁾ Parere emesso il ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 giugno 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).⁽⁴⁾ GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 561.

- coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive⁽¹⁾ («Televisione senza frontiere») nell'imminenza dello svolgimento della «Conferenza europea sull'audiovisivo» e che ha ritenuto «che le priorità individuate anche nel corso della discussione sulla modifica del programma Media, cioè i meccanismi di finanziamento, la riproduzione, la distribuzione e la formazione, siano gli obiettivi più importanti da perseguire per dar vita a sistematiche e solide reti europee»;
- (8) considerando che il 14 settembre 1994 il Comitato economico e sociale ha formulato un parere sul Libro verde e ha dichiarato che programmi impostati su scala europea come Media potrebbero avere un'incidenza positiva sullo sviluppo di strutture di programmi e di mezzi di produzione europei;
- (9) considerando che la Commissione ha attuato un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (Media) (1991-1995), adottato con decisione 90/685/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente l'attuazione di un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (Media) (1991-1995)⁽²⁾, che comporta in particolare una serie di azioni di formazione intese ad accrescere le competenze degli operatori dell'industria dei programmi audiovisivi;
- (10) considerando che il Consiglio, nella sessione del 5 novembre 1993, dopo aver preso atto della comunicazione della Commissione, del 23 luglio 1993, relativa al rapporto di valutazione del programma Media dopo due anni di attuazione, ha giudicato opportuno studiare le misure necessarie per permettere l'avvio del programma Media II oltre il 1995;
- (11) considerando che il Consiglio europeo, riunito il 9 e 10 dicembre 1994 a Essen, ha invitato la Commissione a presentare proposte in vista di un nuovo programma Media;
- (12) considerando che il 6 dicembre 1994 il Consiglio ha adottato la decisione 94/819/CE⁽³⁾, che istituisce il programma d'azione «Leonardo da Vinci» per l'attuazione di una politica della formazione professionale della Comunità europea; che questa decisione prevede, all'articolo 8, paragrafo 1, che la Commissione curi l'unità di indirizzo tra detto programma e le altre misure comunitarie nel campo della formazione;
- (13) considerando che è opportuno provvedere ad un adeguato coordinamento con le varie azioni di formazione professionale avviate per il conseguimento degli obiettivi dei Fondi strutturali;
- (14) considerando che, a norma dell'articolo 128, paragrafo 4 del trattato, la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nella sua azione in base ad altre disposizioni di detto trattato e che occorre quindi provvedere affinché la partecipazione al presente programma rispecchi la diversità culturale europea;
- (15) considerando che è necessario tener conto degli aspetti culturali del settore dell'audiovisivo;
- (16) considerando che l'emergere di un mercato audiovisivo europeo richiede competenze professionali adeguate alle nuove dimensioni che questo mercato ha assunto, con particolare riferimento alla gestione economica e commerciale dell'audiovisivo e all'impiego delle nuove tecnologie nelle fasi della concezione, dello sviluppo, della produzione e della distribuzione delle opere audiovisive;
- (17) considerando che è opportuno dotare gli operatori delle competenze necessarie a valorizzare al meglio la dimensione europea e internazionale del mercato, soprattutto europeo, dei programmi audiovisivi e incoraggiarli a sviluppare progetti rispondenti alle esigenze di tale mercato;
- (18) considerando che occorre migliorare la valorizzazione del patrimonio audiovisivo europeo e rispondere alle esigenze del mercato dei programmi in tale settore;
- (19) considerando che la formazione iniziale degli operatori deve comprendere insegnamenti indispensabili a contenuto economico e tecnico e che la rapida evoluzione di queste materie rende particolarmente necessarie azioni di formazione professionale permanente;
- (20) considerando che è opportuno incoraggiare la creazione di reti dei centri di formazione professionale in modo da facilitare gli scambi di conoscenze e l'elaborazione di moduli di formazione a livello europeo;
- (21) considerando che il sostegno alla formazione professionale deve tener conto di obiettivi strutturali quali lo sviluppo del potenziale creativo e produttivo nei paesi o regioni la cui capacità di produzione audiovisiva è modesta e/o la cui area geografica e linguistica è limitata e/o lo sviluppo del settore della produzione indipendente e in particolare delle piccole e medie imprese (PMI);
- (22) considerando che la parità di opportunità è un principio fondamentale nelle politiche dell'Unione europea, di cui occorre tenere conto nell'applicazione del presente programma;
- (23) considerando che nella presente decisione è inserito un importo di riferimento, a norma del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, per tutta la durata del presente programma, lasciando peraltro impregiudicate le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato;

(1) GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.

(2) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 37.

(3) GU n. L 340 del 29. 12. 1994, pag. 8.

- (24) considerando che, nell'osservanza del principio di sussidiarietà, l'azione della Comunità deve appoggiare e completare quelle svolte dalle autorità competenti degli Stati membri;
- (25) considerando che le misure contemplate dal presente programma sono tutte finalizzate a un obiettivo di cooperazione transnazionale che apporti un valore aggiunto alle iniziative attuate dagli Stati membri o dagli operatori del settore della formazione, nell'osservanza del suddetto principio di sussidiarietà,
- (26) considerando che occorrerebbe proseguire ed accentuare l'apertura del programma Media alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), conformemente alle condizioni stabilite nei protocolli addizionali degli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere con tali paesi, nonché alla partecipazione di Cipro, Malta e degli Stati EFTA membri dell'accordo SEE, sulla base di stanziamenti supplementari secondo le stesse regole applicate agli Stati EFTA, conformemente alle procedure da concordare con tali paesi; che il presente programma dovrebbe peraltro essere aperto alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano concluso accordi contenenti clausole in materia audiovisiva; che le modalità di siffatta partecipazione o cooperazione dovrebbero essere definite dalle parti interessate a tempo debito;
- (27) considerando che il sostegno comunitario va accordato sulla base di una valutazione a priori, di un controllo e di una valutazione a posteriori,

DECIDE:

Articolo 1

La presente decisione istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e fino al 31 dicembre 2000, un programma di formazione professionale, in prosieguo denominato «Programma». Tale programma, che appoggia e completa le azioni degli Stati membri, pur rispettando pienamente la responsabilità di questi ultimi per quanto concerne il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale e la diversità culturale dei paesi e delle regioni esclusa qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, intende dotare i professionisti dell'industria audiovisiva delle competenze necessarie affinché possano valersi pienamente della dimensione europea del mercato e dell'utilizzazione delle nuove tecnologie.

Articolo 2

Nell'ambito di quanto descritto all'articolo 1, il programma si prefigge gli obiettivi seguenti:

- 1) Rispondere alle esigenze dell'industria e favorirne la competitività migliorando la formazione professionale, iniziale e specialmente permanente dei profes-

nisti dell'audiovisivo con l'apporto delle conoscenze e competenze necessarie perché tengano conto del mercato europeo e degli altri mercati, in particolare nei settori:

- della gestione economica e commerciale, comprese le norme giuridiche pertinenti;
- dell'impiego e sviluppo di nuove tecnologie per la produzione di programmi ad alto valore aggiunto commerciale e artistico.

Sostenendo lo sviluppo delle imprese e dei progetti (nuovi programmi o valorizzazione del patrimonio audiovisivo) nonché delle prassi imprenditoriali comuni, tale obiettivo terrà conto della componente transnazionale.

- 2) Incoraggiare la cooperazione e gli scambi di «know how» fra i soggetti che operano nel campo della formazione; gli enti di formazione, il settore professionale e le imprese.

Per la realizzazione degli obiettivi definiti al primo comma, punti 1) e 2), si dovrà riservare una particolare attenzione alle specifiche esigenze dei paesi con scarsa capacità di produzione e/o con un'area linguistica e geografica limitata, nonché allo sviluppo di un settore di produzione e di distribuzione europee indipendenti, specialmente delle piccole e medie imprese (PMI).

Articolo 3

I beneficiari di un sostegno comunitario che partecipano alla realizzazione delle azioni definite nell'allegato devono assicurare una parte sostanziale del finanziamento (pari almeno al 50%). In casi eccezionali, debitamente giustificati, tale percentuale potrà essere ridotta fino al 25%.

Il finanziamento comunitario è determinato in funzione dei costi e della natura di ciascuna delle azioni previste.

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è di 45 milioni di ECU.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 4

1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma, secondo le modalità previste nell'allegato.

In tale compito essa è assistita da un comitato composto di due rappresentanti per ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato, per ottenere il parere, un progetto delle misure da adottare riguardante:

- le modalità di esecuzione delle azioni previste in allegato;
- il contenuto degli inviti a sottoporre proposte, nonché la definizione dei criteri delle procedure per l'approvazione e la selezione dei progetti, nonché la scelta finale delle organizzazioni intermedie;
- le questioni riguardanti la ripartizione interna annua del programma;
- le modalità di controllo e valutazione delle azioni.

Peraltro il rappresentante della Commissione, sottopone parimenti all'esame del comitato, per ottenerne il parere, qualsiasi assegnazione di fondi comunitari superiore a 200 000 ECU all'anno. Tale limite potrà essere rivisto dal comitato in base all'esperienza.

3. Il comitato formula un parere su tale progetto entro il termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il Presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di due mesi;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

4. La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi questione concernente l'applicazione del programma.

Il comitato formula il suo parere entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Il rappresentante della Commissione informa il comitato, in tempo utile e a scadenze periodiche, dei contributi

finanziari concessi nel quadro del programma (importi, durata, ripartizione, beneficiari).

Articolo 5

Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), conformemente alle condizioni stabilite nei protocolli addizionali degli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere con tali paesi.

Il programma è aperto alla partecipazione di Cipro, di Malta e degli Stati EFTA membri dell'accordo SEE, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse regole applicate agli Stati EFTA, conformemente alle procedure da concordare con tali paesi.

È altresì aperto alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano concluso accordi di cooperazione contenenti clausole sugli audiovisivi.

Le modalità di detta partecipazione o cooperazione sono definite dalle parti interessate a tempo debito.

Articolo 6

1. La Commissione garantisce la valutazione a priori, il controllo dell'esecuzione e la valutazione a posteriori delle azioni previste dalla presente decisione.

2. I beneficiari selezionati presentano annualmente una relazione alla Commissione.

3. A realizzazione conclusa, la Commissione valuta il modo in cui i progetti sono stati eseguiti e le loro conseguenze, per determinare se gli obiettivi iniziali siano stati conseguiti.

4. Dopo due anni e sei mesi dall'attuazione del programma ed entro i sei mesi successivi a tale periodo, la Commissione, dopo aver adito il comitato secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale un rapporto di valutazione dei risultati ottenuti, eventualmente corredato di misure di adeguamento del programma.

5. Al termine dell'esecuzione del programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione e sui risultati del programma.

Fatto a . . .

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

1. AZIONI DA REALIZZARE

Il programma, sostenendo e completando le azioni degli Stati membri, mira a consentire ai professionisti del settore di adeguarsi alla dimensione del mercato dell'audiovisivo, soprattutto europeo, promuovendo la formazione professionale in materia nel settore della gestione economica e commerciale, le norme giuridiche e in quello delle nuove tecnologie (compresa la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio filmico e audiovisivo europeo).

Le azioni proposte riguardano la formazione professionale iniziale e particolarmente la formazione professionale permanente.

1.1. Formazione nella gestione economica e commerciale

Questa formazione intende sviluppare la capacità dei professionisti di cogliere e valorizzare la dimensione europea nei settori dello sviluppo, della produzione e della distribuzione/diffusione dei programmi audiovisivi.

Le azioni proposte si prefiggono gli obiettivi seguenti:

- promuovere l'elaborazione e l'aggiornamento di moduli di formazione in materia di gestione, a complemento delle azioni degli Stati membri;
- incoraggiare l'integrazione di questi moduli di formazione nelle azioni di formazione condotte dagli istituti di formazione, dal settore professionale e dalle imprese;
- mettere in rete le azioni di formazione, facilitare gli scambi di allievi/professionisti concedendo borse di studio, organizzando tirocini in imprese operanti in altri Stati membri e contribuendo alla formazione dei formatori e in particolare all'insegnamento a distanza, favorendo gli scambi e le compartecipazioni con i paesi e le regioni con scarsa capacità di produzione e/o con un'area linguistica e geografica limitata.

1.2. Formazione nelle nuove tecnologie

Questa formazione intende sviluppare nei professionisti la capacità di utilizzare tecniche avanzate di creazione audiovisiva, in particolare nell'area dell'animazione, dell'infografica, delle applicazioni multimediali e dell'interattività.

Le azioni proposte hanno gli obiettivi indicati in appresso:

- promuovere l'elaborazione e l'aggiornamento di moduli di formazione nelle nuove tecnologie audiovisive, a complemento delle azioni degli Stati membri;
- incoraggiare l'integrazione di questi moduli di formazione nelle azioni condotte dagli istituti di formazione, dal settore professionale e dalle imprese;
- mettere in rete le azioni di formazione, facilitare gli scambi di formatori e di allievi/professionisti concedendo borse di studio, organizzando tirocini in imprese operanti in altri Stati membri e contribuendo alla formazione dei formatori e in particolare all'insegnamento a distanza, favorendo gli scambi e le compartecipazioni con i paesi e le regioni con scarsa capacità di produzione e/o con un'area linguistica o geografica limitata.

2. PROCEDURA DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**2.1. Metodologia**

Per la realizzazione del programma, la Commissione opererà in stretta collaborazione con gli Stati membri. Essa consulterà altresì i partner interessati. Garantirà che la partecipazione dei professionisti rispecchi in modo equilibrato la diversità culturale europea.

Incoraggerà la collaborazione degli istituti di formazione, del settore professionale e delle imprese con gli ideatori di moduli fin dalla fase di elaborazione.

Faciliterà l'accoglienza dei tirocinanti, in particolare di quelli provenienti da paesi e regioni con scarsa capacità di produzione e/o con un'area linguistica o geografica limitata.

2.2. Contributo comunitario

I finanziamenti della Comunità intendono sostenere gli sforzi dei suoi referenti nazionali per integrare i cicli di formazione già operanti con moduli di formazione in materia di gestione e nelle nuove tecnologie.

Il finanziamento comunitario fino al 50% (che in casi eccezionali, debitamente giustificati, può essere aumentato fino al 75%) dei costi totali di formazione si iscrive nel quadro di un finanziamento comune con partner pubblici e/o privati.

La procedura di cui all'articolo 4 si applica per determinare:

- la destinazione dei finanziamenti a ciascun tipo di azioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 del presente allegato; e
- il contributo comunitario ai costi dei vari progetti selezionati mediante inviti a presentare proposte.

Gli ideatori di moduli e i centri di formazione che li integrano verranno scelti attraverso bandi di gara.

2.3. Applicazione

La Commissione attua il programma conformemente alla procedura di cui all'articolo 4.

- 2.3.1. Per la realizzazione del programma, soprattutto per la selezione tecnica dei progetti, il controllo e la valutazione dei progetti che beneficiano di finanziamenti del programma, la Commissione farà in modo di disporre delle competenze di esperti riconosciuti del settore audiovisivo nel campo della formazione professionale.

A tal fine essa può, se necessario, ricorrere a organizzazioni intermedie che, sulla base della loro esperienza professionale, le forniranno assistenza tecnica e formuleranno proposte riguardanti la scelta dei beneficiari, fatte salve altre modalità di selezione. Tali organizzazioni saranno scelte mediante inviti a presentare proposte e seguendo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

La Commissione provvede alla selezione definitiva dei beneficiari di finanziamenti del programma nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2.

D'altro canto la Commissione e gli Stati membri organizzano lo scambio reciproco delle informazioni utili per l'attuazione del programma e adottano le disposizioni necessarie, in particolare attraverso la prosecuzione delle attività dei Media-desk, per assicurare la promozione del programma e per incoraggiare la massima partecipazione di professionisti alle sue azioni, nonché per assicurare un contatto permanente con i vari organismi di sostegno degli Stati membri, ai fini della complementarità delle azioni del presente programma con le misure nazionali di sostegno.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 28 febbraio 1995 la Commissione ha trasmesso la proposta di decisione relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (Media II — Formazione) ⁽¹⁾.
2. Il Parlamento europeo ed il Comitato economico e sociale hanno reso il loro parere rispettivamente il 16 giugno ed il 5 luglio 1995 ⁽²⁾.
3. La Commissione ha presentato una proposta modificata sulla scorta del parere del Parlamento europeo.
4. Il 10 luglio 1995 il Consiglio ha adottato la posizione comune in conformità dell'articolo 189 C del trattato.

II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

Il programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi intende rispondere alle esigenze dell'industria e favorirne la competitività migliorando la formazione professionale iniziale e specialmente permanente dei professionisti dell'audiovisivo e lo sviluppo delle nuove tecnologie affinché essi possano valersi pienamente della dimensione europea del mercato e dell'utilizzazione delle nuove tecnologie.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Modifiche apportate dal Consiglio alla proposta della Commissione

Le principali modifiche apportate dal Consiglio alla proposta della Commissione riguardano i punti seguenti:

a) *Finanziamento*

- i) Iscrizione nel dispositivo di un importo di riferimento finanziario (articolo 3, terzo e quarto comma)

Il Consiglio ha iscritto, in un nuovo terzo comma dell'articolo 3, l'importo di riferimento finanziario per il periodo previsto ed ha aggiunto al riguardo un considerando che si richiama al punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi.

- ii) Importo (articolo 3, terzo comma)

L'importo di riferimento finanziario iscritto nell'articolo 3 è 45 milioni di ECU.

Questo importo costituisce un punto di equilibrio accettabile tra il desiderio di sostenere un programma — che ha il sostegno unanime del Consiglio — e la necessità di tener conto delle esigenze di una rigorosa politica di bilancio.

b) *Comitatologia* (articolo 4)

Nell'intento di conciliare la necessità di una gestione flessibile del programma e di una partecipazione più attiva degli Stati membri ad alcune decisioni importanti, il

⁽¹⁾ GU n. C 108 del 29. 4. 1995, pag. 4 e segg.

⁽²⁾ Non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

Consiglio ha optato per un comitato che eserciti le proprie competenze, a seconda delle materie, in base alla procedura del comitato di gestione o a quella del comitato consultivo. Il Consiglio ha provveduto affinché questa soluzione fosse perfettamente conforme alle norme in materia di comitatologia.

c) *Partecipazione dei paesi terzi* (articolo 5)

Il Consiglio ha ritenuto opportuno aprire il programma, secondo le modalità fissate all'articolo 5, alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), di Cipro, di Malta e degli Stati EFTA parti dell'accordo SEE, nonché di altri paesi terzi che abbiano concluso accordi di cooperazione contenenti clausole sugli audiovisivi.

d) *Potenziamento del sistema di controllo* (articolo 6)

Il Consiglio ha giudicato necessario inserire nel dispositivo della decisione un insieme di misure intese a potenziare ulteriormente il controllo delle azioni previste dal programma. La Commissione effettuerà la valutazione a priori, il controllo dell'esecuzione e la valutazione a posteriori delle azioni previste dalla decisione. In questo contesto, i beneficiari selezionati dovranno presentare una relazione annuale alla Commissione.

La Commissione presenterà una relazione intermedia al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale; il Consiglio ha stabilito che a tale procedura sia associato il comitato istituito dalla decisione. Queste misure sono in linea con la volontà del Consiglio di assicurare una maggiore trasparenza nell'esecuzione del programma e, nel contempo, il rispetto del principio di sussidiarietà.

2. Emendamenti del Parlamento europeo

I. *Emendamenti recepiti dalla Commissione*

Il Consiglio ha recepito, testualmente, parzialmente o con diversa formulazione, tutti gli emendamenti del Parlamento europeo recepiti alla lettera o nella sostanza dalla Commissione.

- Emendamento n. 1 (considerando n. 15)
- Emendamento n. 3 (considerando n. 23)
- Emendamento n. 4 (considerando n. 24)
- Emendamento n. 8 (preoccupazione già contemplata nell'articolo 1)
- Emendamento n. 9 (preoccupazione già contemplata nell'articolo 1)
- Emendamento n. 10 (ripreso nella sostanza nell'allegato, punto 1.1, ultimo comma)
- Emendamento n. 11 (ripreso nella sostanza nell'articolo 2, punto 2)
- Emendamento n. 13 (ripreso nella sostanza nell'articolo 5)
- Emendamento n. 18 (ripreso nella sostanza nell'articolo 2, ultimo comma e nell'allegato, punto 1.1, ultimo comma)
- Emendamento n. 19 (ripreso parzialmente nel considerando n. 21 e nell'allegato, punto 1.1)
- Emendamento n. 20 (ripreso nell'allegato, punto 1.2)
- Emendamento n. 21 (ripreso nella sostanza nel considerando n. 19 e nell'allegato, punto 1.2)
- Emendamento n. 22 (ripreso nella sostanza nel considerando n. 19)
- Emendamento n. 23 (ripreso nella sostanza nell'articolo 2, punto 2)
- Emendamento n. 24 (ripreso parzialmente nell'allegato, punto 2.1, secondo capoverso, e nel considerando n. 22)

II. *Emendamenti non recepiti dalla Commissione*

1. *Recepiti dal Consiglio*

Il Consiglio ha anche recepito parzialmente l'emendamento n. 14 del Parlamento europeo, non recepito dalla Commissione.

2. *Non recepiti dal Consiglio*

Il Consiglio non ha invece recepito gli emendamenti nn. 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17 e 25 del Parlamento europeo, respinti altresì dalla Commissione.

Emendamento n. 2

Nell'emendamento in questione viene fatto riferimento ad una procedura (articolo 189 B del trattato) che non corrisponde a quella applicabile ai fini dell'adozione della presente decisione.

Emendamenti nn. 5, 6 e 12

Il Consiglio non ha potuto accettare tali emendamenti in quanto ritiene che essi vadano oltre gli obiettivi del programma.

Emendamento n. 7

Il Consiglio non ha potuto adottare tale emendamento, che non si riferisce al programma Media II. Inoltre, il considerando proposto non corrisponde ad alcuna disposizione della decisione.

Emendamento n. 15

Il Consiglio ritiene che tale emendamento sia fuori luogo per quanto concerne il programma Media II (Formazione).

Emendamento n. 16

Il Consiglio non può accettare tale emendamento, che non rispetta la decisione 87/373/CEE, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.

Emendamento n. 25

Il Consiglio ritiene che, per rispettare il principio di sussidiarietà, i criteri per l'applicazione del programma debbano conformarsi alla procedura di cui all'articolo 4 della decisione.

IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che la posizione comune costituisca un testo equilibrato e adeguato alle esigenze in materia di formazione degli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi.

⁽¹⁾ GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pagg. 33 e segg.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 16/95

definita dal Consiglio, del 10 luglio 1995,

in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (Caleidoscopio)

(95/C 281/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 128,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che la realtà più percettibile e più influente dell'Europa considerata come entità non è solo di ordine geografico, politico, economico e sociale, ma anche di ordine culturale e che la percezione dell'Europa nel mondo è in vasta misura determinata dalla posizione e dalla forza dei suoi valori culturali;
- (2) considerando che il trattato conferisce alla Comunità la responsabilità di contribuire alla valorizzazione delle culture degli Stati membri migliorando la conoscenza e la diffusione della cultura e della storia dei popoli europei e favorendo gli scambi culturali nonché la creazione artistica e letteraria;
- (3) considerando che è opportuno preservare la diversità culturale nelle sue espressioni nazionali e regionali e promuovere le opere degli artisti e creatori europei, manifestazione della ricchezza delle molteplici identità degli Stati membri; che, in tale ottica, occorre coinvolgere maggiormente i creatori e i professionisti nell'attuazione delle azioni della Comunità nel settore della cultura;
- (4) considerando che è anche importante promuovere una maggiore partecipazione di tutti i cittadini e soprattutto dei giovani alla cultura, facilitando in tal modo l'accesso dei diversi pubblici europei alla

cultura e alle arti e contribuendo ad una migliore conoscenza e rispetto reciproci nonché alla promozione dell'idea di cittadinanza dell'Unione europea;

- (5) considerando che, conformandosi al principio di sussidiarietà definito nell'articolo 3 B del trattato, la cooperazione sotto forma di reti appare come uno dei mezzi migliori per favorire l'apertura, aiutare i professionisti del settore culturale e i volontari a cooperare meglio sul terreno, consentendo così di accrescere quantitativamente e qualitativamente gli scambi e fornendo altresì un contributo al perfezionamento degli artisti;
- (6) considerando che, nel quadro delle azioni del presente programma, agli operatori delle diverse regioni dell'Europa dovrebbero essere offerte possibilità di collaborare su progetti artistici transnazionali che rinsaldino i loro legami nel rispetto della differenza culturale;
- (7) considerando che un'azione comunitaria a favore delle manifestazioni artistiche e culturali di dimensione europea, nonché azioni di cooperazione europea di grande portata e di carattere innovativo o esemplare favoriscono la diffusione delle culture avvicinando gli artisti e i creatori al pubblico europeo e possono anche fornire un valore aggiunto di carattere socioeconomico in quanto incoraggiano le sinergie operative e la partecipazione;
- (8) considerando che il sostegno del settore delle arti e della cultura può favorire l'attività economica e l'occupazione;
- (9) considerando che, attraverso la dichiarazione solenne sull'Unione europea, firmata a Stoccarda il 19 giugno 1983, i capi di Stato e di governo hanno chiesto un aumento dei contatti fra i creatori degli Stati membri e la diffusione delle loro opere, sia all'interno della Comunità che al suo esterno;
- (10) considerando da un lato la risoluzione del Parlamento europeo concernente un'orchestra dei giovani della Comunità europea ⁽⁴⁾, e dall'altro che è stata creata un'orchestra barocca della Comunità europea in occasione dell'anno europeo della

⁽¹⁾ GU n. C 324 del 22. 11. 1994, pag. 5.⁽²⁾ Parere emesso il 21 aprile 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 7 aprile 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).⁽⁴⁾ GU n. C 79 del 5. 4. 1976, pag. 8.

- musica nel 1985, nonché le risoluzioni del Parlamento europeo sull'insegnamento e la promozione della musica nella Comunità europea⁽¹⁾ e sulla promozione del teatro e della musica nella Comunità europea⁽²⁾;
- (11) considerando la risoluzione dei ministri della cultura, riuniti in seno al Consiglio, del 13 giugno 1985⁽³⁾, che ha istituito la manifestazione della «Città europea della cultura» al fine di contribuire al ravvicinamento di popoli degli Stati membri, e la risoluzione del Parlamento europeo sulle città europee della cultura⁽⁴⁾;
- (12) considerando che, nelle conclusioni dei ministri della cultura, riuniti in seno al Consiglio, del 18 maggio 1990⁽⁵⁾, si è convenuto di creare un «Mese culturale europeo» che dovrà svolgersi ogni anno in una città di un paese europeo, basandosi sui principi della democrazia, del pluralismo e dello Stato di diritto;
- (13) considerando che la risoluzione dei ministri della cultura, riuniti in seno al Consiglio, del 7 giugno 1991⁽⁶⁾ «esprime la volontà di promuovere il teatro in Europa e rafforzarne la dimensione europea»;
- (14) considerando che la risoluzione del Consiglio dei ministri della cultura, riuniti in seno al Consiglio, del 14 novembre 1991⁽⁷⁾, sottolinea il ruolo importante delle reti di organizzazioni culturali nella cooperazione culturale in Europa;
- (15) considerando che nella sua comunicazione del 29 aprile 1992 sulle «Nuove prospettive per l'azione della Comunità nel campo culturale», la Commissione indica che è opportuno sostenere, attraverso reti transnazionali e la promozione della creazione, il campo delle arti, in particolare delle arti dello spettacolo e delle arti plastiche; che il Consiglio, nelle conclusioni dei ministri della cultura, riuniti in seno al Consiglio, del 12 novembre 1992⁽⁸⁾, sulle linee direttrici di un'azione culturale della Comunità, ha incoraggiato questa impostazione;
- (16) considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sulla comunicazione della Commissione sulle nuove prospettive per l'azione della Comunità nel campo della cultura⁽⁹⁾ e nella sua risoluzione sulla politica comunitaria nel campo della cultura⁽¹⁰⁾, ha insistito sull'importanza del ruolo delle reti, nonché sull'importanza di concedere un maggiore sostegno alla musica, al teatro, alla danza e alle arti plastiche;
- (17) considerando le varie risoluzioni adottate dal Parlamento europeo⁽¹¹⁾ e dal Consiglio⁽¹²⁾ relative alla cooperazione culturale con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti nel settore della cultura;
- (18) considerando l'importanza di realizzare azioni culturali comunitarie con paesi terzi all'interno e all'esterno dell'Europa, nonché di una cooperazione culturale europea con il Consiglio d'Europa e con altri organismi internazionali competenti (ad esempio l'UNESCO);
- (19) considerando che la presente decisione stabilisce, per tutta la durata del presente programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato, a norma del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 6 marzo 1995, per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura annuale di bilancio;
- (20) considerando che un accordo sul *modus vivendi* tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 189 B del trattato CE, è stato raggiunto il 20 dicembre 1994,

DECIDONO:

Articolo 1

La presente decisione definisce il programma d'azione Caleidoscopio che figura in allegato, in prosieguo denominato «il presente programma», per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1998.

Tale programma è destinato ad incoraggiare, tramite la cooperazione, la creazione artistica e culturale e ad approfondire la conoscenza e la diffusione della cultura e della vita culturale dei popoli europei.

Articolo 2

Il presente programma incoraggia la cooperazione a livello europeo tra gli Stati membri nel settore della cultura. Esso appoggia e integra la loro azione conformemente al principio di sussidiarietà, contribuendo al pieno sviluppo delle culture nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali.

A tal fine, e conformemente all'obiettivo generale di cui all'articolo 1, gli obiettivi specifici del presente programma fondati sullo sviluppo della cooperazione transnazionale sono i seguenti:

⁽¹¹⁾ GU n. C 267 del 14. 10. 1991, pag. 45 e GU n. C 225 del 20. 9. 1993, pag. 51.

⁽¹²⁾ Risoluzione del 4 aprile 1994 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽¹⁾ GU n. C 68 del 14. 3. 1988, pag. 46.

⁽²⁾ GU n. C 305 del 25. 11. 1991, pag. 518.

⁽³⁾ GU n. C 153 del 22. 6. 1985, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. C 324 del 24. 12. 1990, pag. 350.

⁽⁵⁾ GU n. C 162 del 3. 7. 1990, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. C 188 del 19. 7. 1991, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU n. C 314 del 5. 12. 1991, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. C 336 del 19. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. C 42 del 15. 2. 1993, pag. 173.

⁽¹⁰⁾ GU n. C 44 del 14. 2. 1994, pag. 184.

- a) incoraggiare le attività di creazione artistica di dimensione europea realizzate da compartecipazioni di artisti di diversi Stati membri, al fine di aumentare il numero e migliorare la qualità degli scambi e di garantire in maniera globale, che siano validamente rappresentate tutte le forme di espressione artistica contemplate dal presente programma;
- b) sostenere progetti culturali di natura innovatrice realizzati da partner europei, che contribuiscano a promuovere la dimensione europea, stimolino lo sviluppo delle attività culturali a livello nazionale e regionale e apportino un concreto valore aggiunto di carattere culturale;
- c) contribuire al perfezionamento degli artisti e di altri operatori culturali intensificando in particolare gli scambi di esperienze e facilitare quindi una più ampia cooperazione tra gli artisti dei vari Stati membri;
- d) contribuire alla conoscenza reciproca delle culture europee consentendo ai vari pubblici europei di accedere e partecipare alla cultura e alle arti di altri Stati membri e favorendo il dialogo interculturale.

Articolo 3

Le azioni descritte nell'allegato sono effettuate al fine della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2. Esse sono attuate secondo la procedura prevista nell'articolo 5.

Articolo 4

1. Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), conformemente alle condizioni stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari conclusi o da concludere con tali paesi. Questo programma è aperto alla partecipazione di Cipro e di Malta nonché alla cooperazione con altri paesi terzi che hanno concluso accordi di associazione o di cooperazione contenenti clausole culturali, sulla base di stanziamenti supplementari da assegnare secondo procedure da convenire con questi paesi. Talune modalità generali della partecipazione sono contemplate nell'azione 3 dell'allegato.

2. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con il Consiglio d'Europa e con altre organizzazioni internazionali competenti nel campo della cultura (ad esempio l'UNESCO) accertandosi della complementarità degli strumenti impiegati nel rispetto dell'identità propria e dell'autonomia d'azione di ogni istituzione e organizzazione.

Articolo 5

1. La Commissione attua il presente programma conformemente alla presente decisione.
2. La Commissione è assistita da un comitato composto di due rappresentanti per ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione. I membri del comitato possono farsi assistere da esperti o consiglieri.
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato:
 - il piano di lavoro annuale;
 - l'equilibrio generale tra tutte le azioni;
 - le modalità e i criteri di selezione dei diversi tipi di progetti descritti nell'allegato (azioni 1, 2, 3 e 5);
 - i progetti per i quali il finanziamento comunitario supera 10 000 ECU;
 - le modalità di controllo e di valutazione del programma nonché le conclusioni dei rapporti di valutazione previsti all'articolo 8 ed ogni misura di modifica del presente programma che ne deriva.

4. Il comitato formula il suo parere sul progetto di misure di cui al punto 3 entro un termine che il Presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il Presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di tale comunicazione l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al precedente comma.

5. La Commissione può peraltro consultare il comitato su qualsiasi altra questione concernente l'attuazione del presente programma che non rientri tra quelle di cui al paragrafo 3.

6. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comi-

tato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa informa il comitato della maniera in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 6

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma per il periodo di cui all'articolo 1 è fissata a 26,5 milioni di ECU.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 7

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, cercherà di rendere complementari le azioni previste dal presente programma con altri programmi culturali da un lato, nonché con quelle previste dai programmi d'azione comunitari, in materia soprattutto di istruzione, come Socrates⁽¹⁾, e di formazione professionale, come Leonardo da Vinci⁽²⁾, dall'altro.

⁽¹⁾ GU n. L 87 del 20. 4. 1995, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 340 del 29. 12. 1994, pag. 8.

Articolo 8

Decorsi due anni dall'attuazione del presente programma, e nei sei mesi successivi, la Commissione, sentito il comitato, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto dettagliato di valutazione dei risultati ottenuti, accompagnato, se del caso, da adeguate proposte anche per quanto riguarda la prosecuzione e le modalità del programma al fine di consentire al Consiglio e al Parlamento europeo di deliberare prima della fine del periodo contemplato dal presente programma. Tale rapporto evidenzia in particolare la creazione di valore aggiunto, segnatamente di carattere culturale e le conseguenze socioeconomiche indotte dal sostegno finanziario concesso dalla Comunità.

Articolo 9

Il presente programma, che contiene le indicazioni pratiche sulla procedura, i termini di presentazione delle candidature, nonché la documentazione che deve accompagnare la domanda, è pubblicato ogni anno nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Fatto . . .

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

PROGRAMMA CALEIDOSCOPIO

Al fine di incoraggiare la conoscenza e la diffusione della cultura dei popoli europei, in particolare nei campi delle arti dello spettacolo, arti plastiche o visive e arti applicate, la Comunità intende sostenere progetti artistici e culturali realizzati in compartecipazione o sotto forma di reti, nonché azioni di cooperazione europea di ampia portata.

A tal fine, la Comunità organizza il presente programma che comprende le seguenti azioni:

Azione 1 — Sostegno ad avvenimenti e progetti culturali realizzati in compartecipazione o sotto forma di reti

1. Il presente programma è aperto a progetti culturali e artistici organizzati congiuntamente da reti culturali o da operatori culturali di almeno tre Stati membri e che implicano anche la partecipazione di artisti

creatori o interpreti o di altri operatori del settore culturale di almeno tre Stati membri.

Tali progetti dovrebbero comportare un lavoro di creazione destinato alla diffusione e alla presentazione al pubblico europeo oppure contribuire a promuovere la crescita degli scambi culturali nonché l'accesso del pubblico alla cultura.

2. a) I progetti di cooperazione culturale riguardano le manifestazioni artistiche e culturali che implicano un lavoro di creazione destinate ad essere diffuse e presentate al pubblico europeo. I settori scelti sono i seguenti: arti dello spettacolo (danza, musica, teatro e opera, per esempio), arti plastiche o visive (pittura, scultura, incisioni, architettura, fotografia, design, per esempio), il multimediale come espressione artistica e le arti applicate.
 - b) Sono inoltre presi in considerazione i progetti destinati a migliorare la diffusione culturale e l'accesso del pubblico alla cultura, organizzati congiuntamente da reti culturali o da operatori culturali originari di almeno tre Stati membri e che implicano altresì la partecipazione degli artisti creatori o interpreti o di altri operatori del settore culturale di almeno tre Stati membri.
 3. I progetti presentati nel quadro del presente programma debbono rivestire un interesse europeo, essere di qualità e di natura innovatrice o esemplare. Sarà dato un incoraggiamento supplementare ai progetti che includono nella loro organizzazione tirocini o corsi di perfezionamento nel campo delle arti e della cultura, favorendo in particolare i giovani.
 4. Sono esclusi dal finanziamento comunitario:
 - le azioni o manifestazioni oggetto di altri programmi comunitari (settori cinematografico e televisivo, del patrimonio culturale e della traduzione letteraria);
 - i progetti di cooperazione culturale concernenti regioni di uno stesso Stato membro o a carattere puramente nazionale o bilaterale;
 - la realizzazione di materiale e pubblicazioni a fini commerciali; tuttavia monografie, collezioni, riviste, dischi, CD, video, CD-I, CD-ROM sono presi in considerazione quando fanno parte integrante di un progetto;
 - le spese di investimento e di funzionamento delle organizzazioni culturali che non fanno parte integrante del progetto presentato.
 5. In linea di principio, un progetto culturale non può ricevere aiuti ripetutamente e in ogni caso per oltre due anni consecutivi. La riconferma dell'aiuto comunitario sarà valutata da esperti indipendenti designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri, sulla base della relazione di attività relativa al progetto presentata dagli organizzatori. Gli esperti indipendenti possono raccomandare modifiche del progetto.
 6. I progetti devono presentare un piano di finanziamento equilibrato che indichi i mezzi finanziari necessari alla loro realizzazione, le cui spese amministrative non devono essere superiori al 20 % del finanziamento comunitario del progetto. Il contributo finanziario di un progetto nel quadro di questa azione non può superare il 25 % delle spese totali del progetto preso in considerazione e non può comunque essere superiore a 50 000 ECU. Nel caso di progetti che comprendono tirocini o corsi di perfezionamento o di progetti destinati a migliorare la diffusione culturale o l'accesso del pubblico alla cultura può essere accordato un ulteriore contributo della Comunità, fino al 50 % del costo relativo al progetto in questione, non superiore tuttavia ad un totale di 20 000 ECU. Per i progetti unicamente di perfezionamento il contributo comunitario potrà coprire fino al 50 % delle spese totali, senza tuttavia superare i 50 000 ECU.
- In via di principio, non possono essere ammessi al presente programma i progetti per i quali il contributo comunitario sia inferiore a 5 000 ECU.
7. I progetti dovranno essere oggetto di una domanda specifica presso la Comunità europea. La domanda dovrà essere accompagnata:
 - da una descrizione dettagliata delle azioni da realizzare;
 - da un bilancio preventivo dettagliato delle azioni da realizzare.

8. Le risorse da stanziare nell'ambito di tale azione non devono essere inferiori al 60 % della dotazione globale destinata al presente programma.

Azione 2 — Azioni di cooperazione europea di ampia portata

1. Questa azione riguarda progetti significativi di dimensione europea, di qualità e di ampia portata, che presentino un notevole impatto culturale e socioeconomico.

Il presente programma è aperto nell'ambito di questa azione a progetti culturali e artistici dello stesso tipo e alle stesse condizioni di quelli di cui all'azione 1, ma alle seguenti condizioni aggiuntive:

- i progetti devono essere organizzati congiuntamente da reti culturali o da operatori culturali di non meno di cinque Stati membri che implicino anche la partecipazione di artisti creatori o interpreti o di altri operatori del settore culturale di almeno cinque Stati membri;
 - i progetti possono prevedere una durata massima di tre anni. La proroga da un anno all'altro dipende dalla valutazione delle azioni realizzate l'anno precedente che consenta di valutare sia la qualità culturale che l'impatto socioeconomico dei risultati raggiunti;
 - il sostegno comunitario concesso ad un progetto nel quadro di questa azione potrà essere superiore a 50 000 ECU ma non dovrà superare il 25 % delle spese totali del progetto in questione.
2. Tuttavia, nel contesto dei progetti che rientrano in questa azione si potrà rivolgere particolare attenzione alle azioni di ampia portata esistenti a livello europeo (segnatamente l'orchestra dei giovani della Comunità europea, l'orchestra barocca della Comunità europea) per le quali il sostegno comunitario potrà superare il 25 % delle spese totali del progetto, fatta salva una regolare valutazione di tali azioni, conformemente all'articolo 8.

Azione 3 — Partecipazione dei paesi terzi

1. I paesi terzi di cui all'articolo 4 partecipano al presente programma conformemente alle condizioni stabilite in tale articolo. La partecipazione o la cooperazione perseguono i seguenti obiettivi:
- promozione della conoscenza reciproca della creazione artistica e culturale;
 - promozione delle azioni di scambi e di perfezionamento degli artisti, creatori o interpreti.
2. Possono essere ammessi i progetti di cooperazione artistica e culturale che implicano nell'organizzazione e nella partecipazione all'avvenimento dei partner provenienti da almeno un paese terzo e da due Stati membri.

Azione 4 — Città europea della cultura e mese culturale europeo

La Comunità apporta annualmente un contributo alla città europea della cultura e alla città designata per l'organizzazione del mese culturale europeo.

Azione 5 — Misure specifiche

- A. 1. Al fine di migliorare la cooperazione culturale degli operatori culturali, delle autorità locali, regionali, nazionali ed europee, potrà essere concesso un sostegno in casi specifici e limitati a progetti di riunioni organizzate a livello europeo o studi e ricerche direttamente connessi allo sviluppo dell'azione comunitaria in materia culturale.
2. Queste riunioni e questi studi non sono direttamente connessi ai progetti e agli avvenimenti culturali sostenuti nel quadro del presente programma (azioni 1 e 2).
3. Le domande devono presentare le garanzie finanziarie necessarie alla loro realizzazione. Il contributo comunitario concesso nel quadro di questa azione non può in alcun caso essere superiore al 50 % delle spese totali della riunione o dello studio né essere superiore a 50 000 ECU.
- B. La Commissione adotta le misure necessarie per dare pubblicità e diffondere l'informazione relativa al presente programma affinché gli operatori e le reti culturali siano informati e sensibilizzati alle azioni che li riguardano.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 25 ottobre 1994 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di decisione che istituisce il programma Caleidoscopio.
2. Il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni hanno espresso il loro parere rispettivamente il 7 aprile 1995 ⁽¹⁾ e il 21 aprile 1995 ⁽²⁾.
3. La Commissione ha presentato una proposta modificata per tener conto del parere del Parlamento europeo ⁽³⁾.
4. Il 10 luglio 1995, il Consiglio ha adottato la posizione comune conformemente all'articolo 189 B del trattato.

II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

In applicazione dell'articolo 128 del trattato, la proposta è intesa ad incoraggiare attraverso la cooperazione la creazione artistica e culturale e ad approfondire la conoscenza e la diffusione della cultura e della vita culturale dei popoli europei.

1. Commenti generali

Nella posizione comune, il Consiglio ha approvato per l'essenziale la proposta della Commissione, pur apportandovi le modifiche che gli sono apparse indispensabili.

2. Commenti specifici

(I riferimenti che seguono rimandano al testo della posizione comune).

2.1. *Modifiche apportate dal Consiglio alla proposta modificata della Commissione*

a) Comitologia

Seguendo il modello dei comitati istituiti dalle decisioni Socrates, Leonardo e Gioventù per l'Europa III, il Consiglio ha optato per un comitato che agisce quale comitato di gestione per taluni problemi e quale comitato consultivo per altri.

b) Durata del programma

Le azioni nel settore previsto dal programma sono relativamente nuove e il Consiglio ha preferito una durata di tre anni a quella di cinque anni proposta dalla Commissione; dopo due anni di attuazione del programma è prevista una valutazione e la Commissione potrà, se del caso, fare la proposta di un nuovo programma per il periodo successivo al 1° gennaio 1999.

c) Finanziamento

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma è fissata a 26,5 milioni di ECU, che è il risultato della somma degli importi indicati nella scheda finanziaria che accompagna la proposta della Commissione per gli anni 1996, 1997 e 1998.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

d) Altri commenti

Ai fini di una migliore presentazione dell'allegato, il Consiglio ha rimaneggiato le azioni che vi figurano, salvaguardandone lo spirito, ma mettendo al primo posto l'azione alla quale dovrebbe essere dedicato almeno il 60% del finanziamento totale (vedi allegato, azione 1, paragrafo 8).

2.2. *Emendamenti del Parlamento europeo*2.2.1. *Emendamenti del Parlamento europeo ripresi dalla Commissione*

Nella proposta modificata la Commissione ha fatto propri, in parte o in toto, 32 dei 36 emendamenti del Parlamento europeo.

a) *Emendamenti del Parlamento europeo ripresi dal Consiglio*

Il Consiglio ha accettato 26 degli emendamenti del Parlamento europeo, in tutto, in parte o con un'altra formulazione. Tali emendamenti sono i seguenti (nn.): 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 40 e 41.

b) *Emendamenti del Parlamento europeo non ripresi dal Consiglio*

Emendamenti n. 5 e n. 32: inserimento in un considerando e nell'allegato (azione 5) di una menzione relativa alla migliore partecipazione al programma di giovani svantaggiati nonché di professionisti della cultura che abitano in regioni periferiche, rurali, lontane, montagnose o insulari.

Emendamento n. 28: volto ad introdurre nell'azione 1 dell'allegato (paragrafo 1) il riferimento ad una priorità da dare alle reti culturali che favoriscono l'accesso alla cultura delle popolazioni più svantaggiate.

Il Consiglio ritiene che la posizione comune non esclude di prendere in considerazione le popolazioni più svantaggiate. Tuttavia il contenuto di tali emendamenti non rientra nell'oggetto della decisione che è basata sull'articolo 128 del trattato.

Emendamenti n. 26 e n. 27: volti a sopprimere dall'allegato la menzione di progetti di grande portata, quello della Città europea della cultura nonché dell'impatto socioeconomico delle azioni di partenariato.

Il Consiglio ritiene, da un lato, che per motivi di trasparenza e di chiarezza sia importante mantenere i riferimenti ai progetti di grande portata e alla Città europea della cultura e, d'altro lato, che è opportuno rammentare che la cultura può in effetti avere una funzione in quanto creatrice di posti di lavoro.

Per quanto riguarda la Città europea della cultura, dovrebbe essere accordato un sostegno nell'ambito del programma (vedi azione 4).

Emendamento n. 39: volto ad introdurre un paragrafo supplementare all'azione 2 dell'allegato, onde precisare le condizioni nelle quali una certa percentuale del finanziamento comunitario potrebbe essere destinata a coprire i costi delle comunicazioni e delle traduzioni.

Il Consiglio ritiene che questo punto relativo all'attuazione debba essere definito dal comitato che assiste la Commissione nell'esecuzione del programma.

2.2.2. *Emendamenti del Parlamento europeo non ripresi dalla Commissione*

Emendamento n. 13 relativo alle disposizioni finanziarie del programma.

Il Consiglio ha condiviso il parere della Commissione e ha accolto nel 19° considerando della posizione comune una formulazione che riprende fedelmente la redazione della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995.

Emendamento n. 17: aggiunta all'obiettivo del programma inteso al perfezionamento degli artisti e di altri operatori culturali [articolo 2, lettera c)] delle categorie di artisti artigiani (su carta, vetro, ferro, ecc.).

Emendamenti n. 21 e n. 23: relativi alla composizione e al funzionamento del comitato che assiste la Commissione nell'attuazione del programma.

Per quanto riguarda questi emendamenti, il Consiglio condivide il punto di vista della Commissione e ritiene che non sia opportuno procedere alle aggiunte auspiccate dal Parlamento europeo.

Più particolarmente, l'emendamento n. 17 propone l'allargamento del campo di applicazione della decisione a categorie che beneficiano del programma Raffaello e gli emendamenti nn. 21 e 23 non sembrano conformi alle norme esistenti in materia di comitatologia.

III. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che la posizione comune costituisca un testo equilibrato e adeguato alle esigenze dello sviluppo degli sforzi nel settore artistico e culturale a livello comunitario.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 17/95

definita dal Consiglio, del 12 luglio 1995,

in vista dell'adozione della direttiva 95/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale

(95/C 281/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi di telecomunicazione mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni ⁽⁴⁾, dispone tra l'altro l'adozione di una direttiva specifica per la creazione di condizioni di fornitura della rete aperta per il servizio di telefonia vocale;
- (2) considerando che, a norma della suddetta direttiva, il regime di fornitura di una rete aperta (ONP) si applica alle reti pubbliche di telecomunicazione e, se del caso, ai servizi pubblici di telecomunicazione; che, quindi, l'applicazione dell'ONP al servizio di telefonia vocale deve comprendere anche l'applicazione dell'ONP alla rete su cui viene fornito il servizio di telefonia vocale;
- (3) considerando che le condizioni dell'ONP per l'accesso alle reti pubbliche fisse e ai servizi di telefonia e l'impiego degli stessi debbono essere applicate a tutte le tecnologie di rete attualmente in uso negli Stati membri, comprese le reti telefoniche analogiche, le reti numeriche e la rete digitale di servizi integrati (Integrated Service Data Network — ISDN);
- (4) considerando che la presente direttiva non si applica ai servizi di telefonia mobile; che si applica invece all'impiego delle reti telefoniche pubbliche fisse da parte degli operatori dei servizi pubblici di telefonia mobile, in particolare per quanto concerne

l'interconnessione delle reti telefoniche mobili alla rete telefonica pubblica fissa in un singolo Stato membro, al fine di realizzare servizi completi su scala comunitaria; che la presente direttiva non si applica all'interconnessione diretta tra gestori dei servizi pubblici di telefonia mobile;

- (5) considerando che la presente direttiva non si applica ai servizi o prestazioni forniti ai punti terminali di rete localizzati all'esterno della Comunità;
- (6) considerando che la direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione ⁽⁵⁾ stabilisce che gli Stati membri provvedano all'abolizione dei diritti esclusivi per la fornitura di servizi di telecomunicazione diversi dai servizi di telefonia vocale; che detta direttiva non si applica al servizio telex, alla radiotelefonica mobile, al radioavviso;
- (7) considerando che taluni Stati membri hanno abolito i diritti esclusivi per la fornitura dei servizi di telefonia vocale e della rete pubblica di telecomunicazioni; che detti Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché tutti gli utenti possano abbonarsi ai servizi armonizzati di telefonia conformemente alla presente direttiva; che le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero ostacolare l'accesso ai mercati dei servizi di telefonia vocale né la fornitura della rete pubblica di telecomunicazioni;
- (8) considerando che l'impiego del servizio di telefonia vocale è diventato importante per motivi sociali ed economici e che, all'interno della Comunità, tutti debbono avere il diritto di abbonarsi a tale servizio; che, in applicazione del principio della non discriminazione, il servizio di telefonia vocale deve essere offerto e fornito a richiesta senza alcuna discriminazione a tutti gli utenti; che il principio di non discriminazione si applica, tra l'altro, alla disponibilità dell'accesso tecnico, alle tariffe, alla qualità del servizio, ai tempi di consegna, all'equa distribuzione di capacità in caso di scarsità, ai tempi di riparazione, alla disponibilità delle informazioni relative alle reti e alla clientela, fatta salva la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e della vita privata;
- (9) considerando che, conformemente alla direttiva 90/388/CEE, gli Stati membri che mantengono

⁽¹⁾ GU n. C 122 del 18. 5. 1995, pag. 4.⁽²⁾ Parere emesso il 31 maggio 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 maggio 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 10. Direttiva modificata dalla direttiva 94/46/CE (GU n. L 268 del 19. 10. 1994, pag. 15).

- diritti esclusivi per l'installazione e la gestione delle reti pubbliche debbono adottare le misure necessarie per rendere pubbliche, oggettive e non discriminatorie le condizioni in vigore per l'accesso alla rete e il suo uso; che è necessario definire in modo armonizzato quali sono le specifiche che debbono essere pubblicate e in quale forma, per agevolare la fornitura di servizi di telecomunicazione all'interno dei singoli Stati membri e tra gli Stati membri, in particolare la fornitura di servizi da parte di società, impresa o persona fisica cui i servizi sono diretti;
- (10) considerando che, in conformità con il principio della separazione tra funzioni di regolamentazione e funzioni di gestione, negli Stati membri sono state create autorità nazionali di regolamentazione; che, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'autorità nazionale di regolamentazione di ciascuno Stato membro dovrà svolgere un ruolo importante ai fini dell'attuazione della presente direttiva, soprattutto nelle questioni concernenti la pubblicazione degli obiettivi e delle statistiche delle prestazioni, le date relative all'introduzione di nuove prestazioni, le opportune consultazioni con gli utenti/consumatori e le relative associazioni, il controllo dei piani di numerazione, la vigilanza sulle condizioni di impiego e la risoluzione delle controversie, nonché nell'assicurare un equo trattamento agli utenti in tutta la Comunità; che le autorità nazionali di regolamentazione devono disporre dei mezzi necessari per realizzare pienamente tali compiti;
- (11) considerando che la qualità del servizio, quale è percepita dagli utenti, costituisce un aspetto essenziale del servizio fornito; che i parametri della qualità del servizio e delle prestazioni conseguite debbono essere pubblicati a vantaggio degli utenti; che, per poter valutare la convergenza, su scala comunitaria, in materia di qualità del servizio, sono necessari parametri armonizzati della qualità del servizio e metodi di misurazione comuni; che alle varie categorie di utenti corrispondono differenti livelli di qualità del servizio, ognuno dei quali può richiedere una tariffa differente;
- (12) considerando che nei rapporti con gli organismi di telecomunicazione, gli utenti della rete telefonica pubblica fissa debbono avere almeno diritti analoghi a quelli di cui godono nei confronti dei fornitori di altri beni e servizi; che gli organismi di telecomunicazione non debbono godere di una indebita tutela giuridica nei rapporti con gli utenti della rete telefonica pubblica fissa;
- (13) considerando che un accordo tra le parti interessate può costituire un contratto; che, al fine di evitare clausole contrattuali inique, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la facoltà di esigere modifiche delle condizioni imposte dagli organismi di telecomunicazione agli utenti nei loro contratti; che gli Stati membri possono decidere se le proprie autorità di regolamentazione debbano procedere all'esame delle condizioni contrattuali prima dell'applicazione da parte degli organismi di telecomunicazione o in qualsiasi momento a richiesta dell'utente;
- (14) considerando che la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ⁽¹⁾, offre già a questi ultimi una protezione generale per quanto riguarda le condizioni contrattuali; che tuttavia, ai fini della presente direttiva, è necessario completare questa protezione generale con l'aggiunta di norme più specifiche che dovrebbero applicarsi a tutti i consumatori;
- (15) considerando che, oltre ai servizi di base di telefonia vocale reso disponibile agli utenti, è auspicabile garantire, qualora tecnicamente fattibile e economicamente conveniente, l'offerta agli utenti di un gruppo minimo armonizzato di prestazioni avanzate di telefonia vocale, per le comunicazioni all'interno di uno Stato membro e tra Stati membri;
- (16) considerando che la fornitura di prestazioni supplementari di telefonia vocale, fornite in risposta alla domanda del mercato oltre al gruppo minimo armonizzato di prestazioni di telefonia vocale qui descritte, non deve ostacolare la fornitura delle prestazioni di base di telefonia vocale e non deve comportare aumenti ingiustificati dei prezzi per il servizio di base di telefonia vocale;
- (17) considerando che le condizioni armonizzate relative al servizio di telefonia vocale dovranno consentire agli Stati membri una certa flessibilità nel determinare le scadenze di attuazione, dati i diversi livelli della domanda di mercato e di sviluppo tecnico della rete;
- (18) considerando che la Commissione ha pubblicato le linee direttrici sull'applicazione delle regole di concorrenza della CEE nel settore delle telecomunicazioni ⁽²⁾ per potere, in particolare, chiarire l'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza nei casi in cui gli organismi di telecomunicazione cooperino al fine di rendere possibile la connessione su scala comunitaria tra reti e servizi pubblici;
- (19) considerando che, per poter fornire servizi di telecomunicazione efficienti e per offrire nuove applicazioni, i fornitori di servizi di telecomunicazione ed altri utenti possono, conformemente ai principi del diritto comunitario, richiedere l'accesso alla rete telefonica pubblica fissa in punti diversi dai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti telefonici; che tali richieste devono essere ragionevoli dal punto di vista della fattibilità tecnica e del rendimento economico; che si devono introdurre procedure che tengano conto in modo equilibrato delle esigenze degli utenti e delle legittime preoccupazioni degli organismi di telecomunicazione; che è essenziale, nel realizzare un pieno ed efficace impiego della rete telefonica pubblica fissa

⁽¹⁾ GU n. L 95 del 21. 4. 1993, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. C 233 del 6. 9. 1991, pag. 2.

- tramite tale accesso speciale alla rete, conservare l'integrità della rete pubblica stessa;
- (20) considerando che, secondo la definizione contenuta nella direttiva 90/387/CEE, il punto terminale di rete può essere ubicato nella sede di un organismo di telecomunicazione; che nella presente direttiva non è specificamente richiesta l'installazione di apparecchiature di proprietà dei fornitori di servizi nella sede di un organismo di telecomunicazione;
- (21) considerando che è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione adottino garanzie adeguate al fine di garantire che gli organismi di telecomunicazione non effettuino discriminazioni ai danni dei fornitori di servizi che risultano loro concorrenti, incluse, in particolare, misure per assicurare eque condizioni di accesso alle interfacce di rete; che le tariffe applicabili agli organismi di telecomunicazione che utilizzano la rete telefonica pubblica fissa ai fini della fornitura di servizi di telecomunicazione debbono essere identiche a quelle applicate agli altri utenti;
- (22) considerando che gli utenti debbono potersi avvantaggiare delle economie strutturali e di scala eventualmente risultanti dalle nuove architetture di rete intelligente; che lo sviluppo del mercato comunitario dei servizi di telecomunicazione richiede la massima disponibilità di prestazioni, quali quelle individuate nella presente direttiva; che il principio di non discriminazione va applicato in modo da non ostacolare lo sviluppo di servizi di telecomunicazione avanzati;
- (23) considerando che occorre incoraggiare gli organismi di telecomunicazione a istituire i meccanismi di cooperazione necessari per garantire la possibilità di una completa interconnessione su scala europea tra le reti pubbliche, in particolare per il servizio di telefonia vocale; che le autorità nazionali di regolamentazione devono agevolare tale cooperazione; che tale interconnessione deve essere soggetta ad un controllo regolamentare, per tutelare gli interessi degli utenti in tutta la Comunità e garantire la conformità con il diritto comunitario ed, eventualmente, con il quadro normativo internazionale nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT); che le autorità nazionali di regolamentazione devono quindi avere diritto di accedere, laddove necessario, a tutte le informazioni relative all'accordo di interconnessione delle reti; che, se previsto dal diritto comunitario, la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni specifiche su accordi di accesso speciale alle reti e su accordi di interconnessione;
- (24) considerando che l'interconnessione delle reti telefoniche pubbliche è essenziale ai fini della fornitura di servizi di telefonia vocale su scala comunitaria; che è compito delle autorità nazionali di regolamentazione garantire che l'interconnessione alle reti telefoniche pubbliche fisse, compresa l'interconnessione da parte degli organismi di telecomunicazione di altri Stati membri e di operatori dei servizi pubblici di telefonia mobile, sia regolata da condizioni obiettive e non discriminatorie, conformemente alla direttiva 90/387/CEE;
- (25) considerando che, qualora la rete telefonica pubblica fissa in uno Stato membro sia gestita da vari organismi di telecomunicazione, è necessaria un'opportuna supervisione delle modalità di interconnessione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione per garantire la fornitura di servizi di telefonia vocale su scala comunitaria; che dette modalità di interconnessione devono tenere debitamente conto dei principi stabiliti dalla presente direttiva;
- (26) considerando che, per quanto riguarda l'interconnessione, il principio di non discriminazione è volto principalmente ad evitare che gli organismi di telecomunicazione abusino di una posizione dominante;
- (27) considerando che, a norma della direttiva 90/387/CEE, è necessario applicare in tutta la Comunità principi tariffari comuni ed efficaci, basati su criteri obiettivi e in funzione dei costi; che l'applicazione totale dei suddetti principi tariffari può richiedere un congruo periodo transitorio; che nondimeno le tariffe debbono essere trasparenti e adeguatamente pubblicate, sufficientemente scorporate nel rispetto delle norme del trattato in materia di concorrenza, come pure non discriminatorie e in grado di garantire la parità di trattamento; che l'applicazione del principio dell'orientamento in funzione dei costi deve tener conto dell'obiettivo di un servizio universale e può tener conto delle politiche relative all'assetto territoriale intese ad assicurare la coesione all'interno di uno Stato membro;
- (28) considerando che le autorità nazionali di regolamentazione devono essere responsabili della supervisione delle tariffe; che le strutture tariffarie devono evolversi in conformità con il progresso tecnologico e la domanda degli utenti; che il requisito delle tariffe in funzione dei costi significa che gli organismi di telecomunicazione devono adottare entro tempi ragionevoli sistemi di calcolo dei costi che consentano la più accurata ripartizione dei costi tra i vari servizi, sulla base di un sistema di calcolo dei costi trasparente; che tali requisiti possono essere soddisfatti, ad esempio, adottando il principio della ripartizione integrale dei costi;
- (29) considerando che nell'ambito del principio generale secondo cui le tariffe debbono essere orientate ai costi è comunque necessaria una certa flessibilità, sotto il controllo dell'autorità nazionale di regolamentazione, per consentire l'applicazione di regimi di riduzioni per usi ben definiti oppure di tariffe di interesse sociale a determinati gruppi di persone, per determinati tipi di chiamata o in determinate

- fasce orarie; che le riduzioni applicate debbono essere compatibili con le norme di concorrenza del trattato e in particolare con il principio generale secondo cui la conclusione dei contratti non può essere subordinata all'accettazione di obblighi supplementari non connessi con l'oggetto del contratto; che, in particolare, le riduzioni applicate non possono stabilire un collegamento tra i servizi forniti in regime di diritti speciali o esclusivi e i servizi forniti in regime di concorrenza;
- (30) considerando che, dato che gli utenti devono poter valutare l'esattezza delle rispettive fatture, in queste ultime le varie voci debbono poter essere opportunamente specificate e dettagliate compatibilmente con le esigenze dell'utente e con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati e della vita privata;
- (31) considerando che gli elenchi degli utenti abbonati al servizio di telefonia vocale debbono essere facilmente disponibili, in quanto costituiscono un importante elemento per l'impiego del servizio pubblico di telefonia vocale; che le informazioni relative agli elenchi debbono essere disponibili a condizioni eque e non discriminatorie; che gli utenti debbono poter scegliere se essere o meno inclusi negli elenchi, conformemente al diritto applicabile in materia di protezione dei dati e della vita privata; che la presente direttiva non modifica le norme esistenti in materia di fornitura degli elenchi;
- (32) considerando che i posti telefonici pubblici a pagamento costituiscono un mezzo importante di accesso al servizio di telefonia vocale, soprattutto in caso di emergenza, e che è auspicabile che essi vengano forniti in modo da soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti;
- (33) considerando che la Commissione, riconoscendo l'utilità per gli utenti dell'impiego di un unico tipo di scheda di pagamento telefonico in tutti gli Stati membri, ha dato mandato al CEN/Cenelec (Comitato europeo di normalizzazione/Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica) di elaborare apposite norme; che, oltre a tali norme, è necessario stipulare accordi commerciali per garantire che le schede prepagate vendute in uno Stato membro possano essere utilizzate negli altri Stati membri;
- (34) considerando che, all'interno degli Stati membri, gruppi di persone con esigenze particolari potranno fruire di agevolazioni; che ciò potrà comportare disposizioni relative al servizio di telefonia vocale, in quanto si è riconosciuto che tale servizio è di grande importanza per i disabili;
- (35) considerando che la Commissione ha incaricato l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di esaminare la fattibilità tecnica e la convenienza economica di un'interfaccia di rete a linea singola armonizzata, atta a consentire l'accesso e l'impiego della rete telefonica pubblica fissa in tutti gli Stati membri; che, per assicurare un accesso armonizzato per un'apparecchiatura terminale ISDN, è opportuno fissare requisiti relativi al corrispondente punto terminale di rete, comprese le specifiche relative alla presa;
- (36) considerando che i numeri telefonici nazionali costituiscono una risorsa che dev'essere controllata dalle autorità nazionali di regolamentazione; che i piani di numerazione devono essere elaborati previa consultazione di tutti gli organismi di telecomunicazione, in armonia con un piano di numerazione europeo a lungo termine e con il piano di numerazione internazionale; che ogni cambiamento di numerazione risulta costoso sia per gli organismi di telecomunicazione sia per gli utenti, per cui deve essere utilizzato nella minima misura compatibile con le necessità nazionali e internazionali a lungo termine;
- (37) considerando che la risoluzione del Consiglio, del 19 novembre 1992, sulla promozione di una cooperazione europea intesa a definire un sistema di numerazione dei servizi di telecomunicazione⁽¹⁾ considera come uno dei principali obiettivi di una politica in questo settore il rafforzamento della cooperazione relativa ai sistemi di numerazione destinati ai servizi con applicazioni paneuropee; che è necessario creare un ambito europeo di numerazione che faciliti l'applicazione e l'uso di servizi di telefonia vocale su scala europea, compresi i servizi di chiamata gratuita e i numeri verdi;
- (38) considerando che, a norma della direttiva 90/388/CEE, gli Stati membri che subordinano la fornitura dei servizi di telecomunicazione ad una procedura di autorizzazione o di dichiarazione debbono provvedere a che le autorizzazioni siano rilasciate in base a criteri oggettivi, non discriminatori e trasparenti, a che gli eventuali dinieghi siano debitamente motivati e sia prevista una procedura di ricorso avverso tali dinieghi; che le condizioni d'impiego della rete telefonica pubblica debbono essere compatibili con il diritto comunitario e in particolare con la direttiva 90/387/CEE; che a norma della direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision — ONP) alle linee affittate⁽²⁾, le eventuali limitazioni, introdotte per rispettare i requisiti fondamentali, devono essere compatibili con il diritto comunitario ed essere imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione con atti normativi; che non può essere introdotta né mantenuta alcuna restrizione tecnica per l'interconnessione di linee affittate e reti telefoniche pubbliche;
- (39) considerando che, a norma della direttiva 90/387/CEE, i requisiti fondamentali in base ai quali è consentito limitare l'accesso e l'uso di reti o servizi pubblici di telecomunicazione si limitano alla sicurezza di funzionamento della rete, al mantenimento della sua integrità, all'interoperabilità dei servizi in

(1) GU n. C 318 del 4. 12. 1992, pag. 2.

(2) GU n. L 165 del 19. 6. 1992, pag. 27. Direttiva modificata dalla decisione 94/439/CE della Commissione (GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 40).

- casi giustificati, e alla protezione dei dati, se del caso; che inoltre si applicano le condizioni applicabili in generale al collegamento delle apparecchiature terminali; che le autorità nazionali di regolamentazione possono autorizzare procedure che consentano agli organismi di telecomunicazione di reagire immediatamente in caso di grave violazione delle condizioni di accesso o di uso;
- (40) considerando che le norme su cui si basano i servizi di telefonia vocale debbono conformarsi al principio della trasparenza; che, a norma della direttiva 90/387/CEE, l'armonizzazione delle interfacce tecniche e delle condizioni di accesso deve basarsi su specifiche tecniche comuni che tengano conto della normazione internazionale; che, a norma della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽¹⁾, non si debbono elaborare nuove norme nazionali nei settori in cui sono in corso di elaborazione norme europee armonizzate;
- (41) considerando che, per consentire alla Commissione di controllare in modo efficace l'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri devono notificare alla Commissione le autorità nazionali di regolamentazioni responsabili delle funzioni introdotte dalla presente direttiva e della trasmissione delle informazioni pertinenti dalla stessa prescritte;
- (42) considerando che, oltre ai rimedi giurisdizionali offerti dal diritto nazionale o comunitario, è necessario definire una procedura flessibile e rapida di conciliazione per risolvere le controversie a livello nazionale e comunitario; che la procedura deve essere idonea, economica e trasparente e deve coinvolgere tutte le parti interessate;
- (43) considerando che i servizi di telecomunicazione sono soggetti alla normativa in materia di tutela dei consumatori, alla normativa in materia di protezione dei dati e a quella concernente la divulgazione di informazioni o di materiali che possano essere considerati offensivi dalla collettività e che pertanto la presente direttiva non prevede nessuna ulteriore misura specifica;
- (44) considerando che il periodico e sistematico dialogo con gli organismi di telecomunicazione, gli utenti, i consumatori, i fabbricanti, i fornitori di servizi in merito ai problemi di portata comunitaria sollevati dalla presente direttiva garantirebbe una migliore trasparenza; che la decisione 90/450/CEE della Commissione ⁽²⁾ istituisce, per assistere la Commissione, un comitato paritetico delle telecomunicazioni composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- (45) considerando che, dato lo sviluppo dinamico del settore, l'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta al servizio di telefonia vocale deve essere un processo continuo e graduale, e le condizioni regolamentari devono essere sufficientemente flessibili da venire incontro alle domande di un mercato e di una tecnologia in evoluzione; che è quindi necessario istituire una procedura flessibile e rapida per procedere all'adeguamento tecnico, che tenga pienamente conto dei punti di vista degli Stati membri e a cui partecipi il comitato ONP;
- (46) considerando che risulterà probabilmente necessario istituire una procedura volta a garantire la convergenza a livello comunitario mediante la definizione di obiettivi e scadenze armonizzati per quanto concerne servizi e prestazioni di telefonia vocale; che a tale procedura di convergenza dovrebbe partecipare il comitato ONP; che nell'ambito di tale procedura è necessario tenere pienamente conto dell'effettivo sviluppo delle reti e della domanda del mercato nella Comunità;
- (47) considerando che la realizzazione di un servizio avanzato e redditizio di telefonia vocale a livello comunitario, che costituisce un elemento essenziale del mercato interno, non può essere conseguita in modo soddisfacente a livello di Stati membri ed è pertanto conseguita in maniera più adeguata a livello comunitario mediante l'adozione della presente direttiva;
- (48) considerando che la decisione 91/396/CEE ⁽³⁾ richiede l'adozione nell'ambito della Comunità di un unico numero europeo di emergenza; che la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽⁴⁾, definisce le condizioni per il collegamento dei terminali alla rete telefonica pubblica fissa;
- (49) considerando che l'Europa si sta orientando verso un'economia basata sull'informazione; che il libero accesso alle reti è d'importanza cruciale a livello mondiale; che il Consiglio ha definito un programma di scadenze per la liberalizzazione delle reti di telecomunicazione, delle infrastrutture e dei servizi; che una politica equilibrata di liberalizzazione e armonizzazione, ivi comprese le misure di accompagnamento per i servizi universali, garantirà al settore commerciale, al mondo industriale e ai cittadini europei l'accesso a infrastrutture di comunicazione moderne, di prezzo contenuto ed efficienti, attraverso le quali sarà possibile offrire una gamma ampia e diversificata di servizi;

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30).

⁽²⁾ GU n. L 230 del 24. 8. 1990, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 217 del 6. 8. 1991, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/97/CEE (GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 1).

(50) considerando che la risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993 ⁽¹⁾ invita la Commissione a presentare, anteriormente al 1° gennaio 1996, le necessarie proposte in ordine alla normativa e a esaminare in che modo la fornitura di una rete aperta possa essere adeguata all'evoluzione futura,

— «apparecchio telefonico pubblico a pagamento», un apparecchio telefonico ad uso pubblico che funziona mediante gettoni o monete, carte di credito/addebito e/o schede telefoniche.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva è intesa ad armonizzare le condizioni per l'accesso e l'uso liberi ed efficaci delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici, nonché a rendere disponibile in tutta la Comunità un servizio armonizzato di telefonia vocale.

2. La direttiva non si applica ai servizi di telefonia mobile, eccetto per quanto concerne l'interconnessione tra le reti utilizzate per i servizi pubblici di telefonia mobile e le reti telefoniche pubbliche fisse.

Articolo 2

Definizioni

1. Alla presente direttiva si applicano, ove pertinenti, le definizioni contenute nella direttiva 90/387/CEE.

2. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

— «rete telefonica pubblica fissa», la rete pubblica di telecomunicazioni commutata che è impiegata, tra l'altro, per la fornitura del servizio di telefonia vocale tra i punti terminali della rete in postazioni fisse;

— «utenti», gli utenti finali, compresi i consumatori (ad esempio gli utenti finali in abitazioni private) e i fornitori di servizi, ivi inclusi gli organismi di telecomunicazione che forniscono servizi che sono o possono essere forniti anche da altri;

— «autorità nazionale di regolamentazione», l'organismo o gli organismi di ciascuno Stato membro, giuridicamente distinti e funzionalmente indipendenti dagli organismi di telecomunicazione, incaricati, tra l'altro, dallo Stato membro di svolgere le funzioni di regolamentazione contemplate dalla presente direttiva;

— «comitato ONP», il comitato istituito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE;

Articolo 3

Fornitura del servizio, connessione dell'apparecchiatura terminale e uso della rete

Gli Stati membri provvedono a che i rispettivi organismi di telecomunicazione forniscano, separatamente o congiuntamente una rete telefonica pubblica fissa e un servizio di telefonia vocale conformemente alle disposizioni della direttiva, onde garantire un'offerta armonizzata in tutta la Comunità.

In particolare gli Stati membri provvedono a che gli utenti possano:

a) ottenere su richiesta il collegamento alla rete telefonica pubblica fissa;

b) allacciare e utilizzare le apparecchiature terminali omologate situate nella sede dell'utente, conformemente al diritto nazionale e comunitario.

Gli Stati membri provvedono affinché non siano poste restrizioni all'uso del collegamento fornito diverse da quelle indicate all'articolo 22.

Articolo 4

Pubblicazione e accessibilità delle informazioni

1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di informazioni complete e aggiornate concernenti l'accesso e l'uso della rete telefonica pubblica fissa e del servizio di telefonia vocale, in conformità con l'elenco di voci contenuto nell'allegato I.

Eventuali modifiche delle offerte esistenti e informazioni su nuove offerte sono pubblicate appena possibile. L'autorità nazionale di regolamentazione può prevedere un adeguato periodo di preavviso.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in modo che gli utenti possano accedervi agevolmente. Nella Gazzetta ufficiale nazionale dello Stato membro interessato si fa riferimento alla pubblicazione di tali informazioni.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione, entro e non oltre un anno dall'adozione della presente direttiva, e successivamente in caso di modifiche, le modalità secondo cui le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili; la Commissione pubblica periodicamente un riferimento a tali notifiche nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. C 213 del 6. 8. 1993, pag. 1.

Articolo 5

Obiettivi relativi ai tempi di fornitura e alla qualità del servizio

1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché siano fissati e pubblicati, sulla base di quanto indicato nell'allegato II, gli obiettivi relativi ai tempi di fornitura e ai parametri di qualità del servizio. Le definizioni, i metodi di misurazione e le effettive prestazioni degli organismi di telecomunicazione in rapporto a tali obiettivi sono pubblicati annualmente. L'autorità nazionale di regolamentazione rivede almeno ogni tre anni le definizioni, i metodi di misura e gli obiettivi.

2. Tali informazioni devono essere pubblicate secondo le modalità di cui all'articolo 4.

3. Se del caso, la Commissione, in consultazione con il comitato ONP, che agisce secondo la procedura di cui all'articolo 30, richiede all'ETSI l'elaborazione di norme europee concernenti definizioni e metodi di misurazione comuni.

Articolo 6

Condizioni per la cessazione delle offerte

1. Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che le offerte di servizi esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo e che la cessazione di un'offerta o un cambiamento che ne modifichi materialmente il possibile uso possano aver luogo solo previa consultazione degli utenti interessati e previo adeguato periodo di avviso al pubblico, stabilito dall'autorità nazionale di regolamentazione.

2. Fatte salve altre vie di ricorso previste dalle legislazioni nazionali, gli Stati membri provvedono affinché gli utenti, agendo, quando le procedure nazionali lo consentano, congiuntamente agli organismi che rappresentano gli interessi degli utenti e/o dei consumatori, possano adire l'autorità nazionale di regolamentazione qualora gli utenti interessati non concordino sulla data di cessazione dell'offerta prevista dall'organismo di telecomunicazione.

Articolo 7

Contratti con gli utenti

1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché il contratto concluso dagli utenti specifichi il servizio che deve essere fornito dall'organismo di telecomunicazione nonché le modalità di indennizzo e/o rimborso in caso di inosservanza dei livelli qualitativi del servizio stabiliti nel contratto stesso.

2. Gli organismi di telecomunicazione rispondono tempestivamente a una richiesta di collegamento alla rete telefonica pubblica fissa e indicano all'utente una data approssimativa per la fornitura del servizio.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere la modifica delle condizioni contrattuali e delle condizioni di qualsiasi sistema di indennizzo e/o rimborso applicato dagli organismi di telecomunicazione. I contratti stipulati dagli utenti con gli organismi di telecomunicazione devono contenere un sommario delle modalità per avviare procedure di risoluzione delle controversie.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti abbiano facoltà di proporre ricorsi avverso gli organismi di telecomunicazione.

Articolo 8

Eccezioni alle condizioni pubblicate

Qualora, in risposta ad una richiesta particolare, un organismo di telecomunicazione ritenga che non sia ragionevole fornire un collegamento alla rete telefonica pubblica fissa applicando le sue tariffe e le condizioni di fornitura pubblicate, deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità nazionale di regolamentazione per modificare dette condizioni nel caso in questione.

Articolo 9

Fornitura di prestazioni avanzate

1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché siano fornite, se ciò è tecnicamente fattibile ed economicamente conveniente, le prestazioni elencate nell'allegato III, punto 1, conformemente alle norme tecniche specificate all'articolo 24.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione agevolano e promuovono la fornitura dei servizi e delle prestazioni elencati nell'allegato III, punto 2, conformemente alle norme tecniche specificate all'articolo 24, mediante accordi commerciali tra organismi di telecomunicazione e, se del caso, altre persone che forniscono il servizio o la prestazione, conformemente alle norme del trattato in materia di concorrenza e in modo da soddisfare le esigenze degli utenti.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le date proposte per l'introduzione delle prestazioni elencate nell'allegato III, punto 1, vengano fissate, tenendo conto del grado di sviluppo della rete, della domanda di mercato e dei progressi in materia di normalizzazione, e pubblicate secondo le modalità di cui all'articolo 4. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono nella stessa maniera la definizione e la pubblicazione di date per i servizi e le prestazioni elencati nell'allegato III, punto 2.

Articolo 10

Accesso speciale alla rete

1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli organismi di telecomunicazione soddisfino le richieste ragionevoli di utenti diversi da:

- a) operatori di servizi pubblici di telefonia mobile,
- b) organismi di telecomunicazione nei casi in cui forniscono un servizio di telefonia vocale,

per quanto concerne l'accesso alla rete telefonica pubblica fissa ai punti terminali di rete diversi da quelli indicati nell'allegato I.

Qualora, in risposta ad una particolare richiesta, l'organismo di telecomunicazione ritenga che non sia ragionevole fornire l'accesso speciale alla rete richiesto, deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità nazionale di regolamentazione per limitare o rifiutare l'accesso. Gli utenti interessati devono avere la possibilità di adire l'autorità nazionale di regolamentazione prima che sia presa una decisione.

Qualora venga negato l'accesso speciale alla rete richiesto, l'utente che ha effettuato la richiesta deve essere tempestivamente informato dei motivi del diniego; tuttavia quest'ultima disposizione non si applica a un'azione intentata in base al regime nazionale di esecuzione delle prescrizioni in materia di licenze conformemente alla normativa comunitaria, né a un'azione promossa dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale.

2. Le condizioni tecniche e commerciali di accesso speciale alla rete sono oggetto di accordi tra le parti interessate, salva la possibilità d'intervento dell'autorità di regolamentazione nazionale, di cui ai paragrafi 1, 3 e 4. L'accordo può prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazione dei costi sostenuti, in particolare, per fornire l'accesso alla rete richiesto. Tali oneri osservano pienamente i principi di orientamento in funzione dei costi che figurano nell'allegato II della direttiva 90/387/CEE.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire di loro iniziativa in qualsiasi momento, e devono farlo se così richiesto da una delle parti, per stabilire condizioni che siano non discriminatorie, eque e ragionevoli per entrambe le parti e che offrano il massimo vantaggio a tutti gli utenti.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno inoltre facoltà di intervenire, nell'interesse di tutti gli utenti, allo scopo di garantire che gli accordi contengano condizioni rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 3, siano stipulati ed applicati in modo efficiente e tempestivo, e prevedano condizioni concernenti la conformità alle norme applicabili, l'osservanza dei requisiti essenziali e/o il mantenimento della qualità da punto terminale di rete a punto terminale di rete.

5. Le condizioni fissate dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente al paragrafo 4 sono pubblicate secondo le modalità di cui all'articolo 4.

6. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché, nell'usare la rete telefonica pubblica fissa per la fornitura di servizi che sono o possono essere forniti anche da altri prestatori di servizi, gli organismi di telecomunicazione osservino il principio della non discriminazione.

7. Se del caso, la Commissione, in consultazione con il comitato ONP, che agisce secondo la procedura di cui all'articolo 30, richiede all'ETSI l'elaborazione di norme concernenti i nuovi tipi di accesso alla rete. Un riferimento a tali norme è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE.

8. Informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'accesso speciale alla rete sono, a richiesta, messe a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione.

Articolo 11

Interconnessione

1. Al fine di garantire in particolare la fornitura di servizi di telefonia vocale su scala comunitaria, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché siano soddisfatte le richieste ragionevoli di interconnessione alla rete pubblica telefonica fissa presentate dagli organismi seguenti:

- a) organismi di telecomunicazione che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse in altri Stati membri, che sono stati notificati conformemente all'articolo 26, paragrafo 3;
- b) operatori di servizi pubblici di telefonia mobile nel medesimo Stato membro.

Nessuna richiesta di interconnessione può essere negata da un organismo di telecomunicazione senza il previo accordo delle proprie autorità nazionali di regolamentazione.

L'interconnessione alla rete telefonica pubblica fissa da parte di operatori di servizi pubblici di telefonia mobile in altri Stati membri, che sono stati notificati conformemente all'articolo 26, paragrafo 3, può parimenti essere concordata tra le parti interessate. Nessuna di siffatte richieste di interconnessione può essere negata da un organismo di telecomunicazione senza il previo accordo delle proprie autorità di regolamentazione nazionali.

2. Le disposizioni tecniche e commerciali in materia di interconnessione sono oggetto di accordo tra le parti interessate, salva la facoltà d'intervento dell'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli organismi di telecomunicazione che

stipulano accordi di interconnessione con altri osservino il principio di non discriminazione.

4. Se gli accordi di interconnessione prevedono disposizioni specifiche in materia di compenso per l'organismo di telecomunicazione in quanto le rispettive parti interessate sono soggette a differenti condizioni di esercizio, per esempio, per quanto riguarda il controllo dei prezzi o obblighi di servizio universale, i relativi importi sono in funzione dei costi, non discriminatori e pienamente giustificati, e sono imposti solo previa approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione, che agisce conformemente al diritto comunitario.

5. Informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'interconnessione sono, a richiesta, messi a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione.

Articolo 12

Principi tariffari e trasparenza

1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le tariffe per l'uso della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi di telefonia vocale osservino i principi di trasparenza e di orientamento in funzione dei costi stabiliti nell'allegato II della direttiva 90/387/CEE e siano conformi alle disposizioni del presente articolo.

2. Fatta salva l'applicazione del principio di orientamento in funzione dei costi, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre agli organismi di telecomunicazione vincoli tariffari riguardanti gli obiettivi della accessibilità del servizio telefonico a tutti, inclusi gli aspetti di assetto territoriale.

3. Le tariffe di accesso e uso della rete telefonica pubblica fissa sono stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione messa in opera dagli utenti, eccetto quando tali applicazioni richiedano servizi o prestazioni differenti.

4. Conformemente al diritto comunitario, le tariffe relative a prestazioni supplementari rispetto alla fornitura del collegamento alla rete telefonica pubblica fissa e alla fornitura del servizio di telefonia vocale sono sufficientemente scorporate, per evitare che l'utente paghi prestazioni che non sono necessarie per il servizio richiesto.

5. Di norma, le tariffe sono composte dai seguenti elementi, ognuno dei quali deve essere indicato all'utente in modo distinto:

- una quota iniziale per il collegamento alla rete telefonica pubblica fissa e l'abbonamento al servizio di telefonia vocale;
- un canone di locazione periodico in base al tipo di servizio e di prestazioni prescelte dall'utente;

— tariffe sul traffico, che tra l'altro possono tenere conto delle ore di punta e delle ore di minor traffico.

Gli eventuali altri elementi tariffari utilizzati devono essere trasparenti e basati su criteri obiettivi.

6. Le tariffe sono pubblicate secondo le modalità di cui all'articolo 4.

7. Le eventuali variazioni tariffarie sono applicate soltanto dopo un adeguato periodo di preavviso al pubblico, fissato dall'autorità nazionale di regolamentazione.

Articolo 13

Principi di calcolo dei costi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro organismi di telecomunicazione, notificati a norma dell'articolo 26, paragrafo 2 della presente direttiva, introducano, non oltre il 31 dicembre 1996, un adeguato sistema di calcolo dei costi ai fini dell'applicazione dell'articolo 12; provvedono inoltre affinché la conformità a tale sistema di calcolo dei costi sia verificata da un organismo competente indipendente da detti organismi. Una dichiarazione di conformità è pubblicata periodicamente.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché sia disponibile su richiesta una descrizione del sistema di calcolo dei costi che indichi le categorie principali di raggruppamento dei medesimi e i criteri seguiti nell'attribuzione dei costi al servizio di telefonia vocale. Esse presentano alla Commissione, su richiesta, informazioni sui sistemi di calcolo dei costi applicati dagli organismi di telecomunicazione.

3. Fatto salvo l'ultimo comma del presente paragrafo, il sistema di cui al paragrafo 1 comprende i seguenti elementi:

- a) i costi del servizio di telefonia vocale inglobano in particolare i costi diretti sostenuti dagli organismi di telecomunicazione per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione del servizio di telefonia vocale e per la sua commercializzazione e fatturazione;
- b) i costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti al servizio di telefonia vocale o ad altre attività, vengono imputati come segue:
 - i) ogni volta che ciò sia possibile, le categorie di costi comuni sono imputate in base all'analisi diretta della loro origine;
 - ii) se non è possibile un'analisi diretta, esse sono imputate sulla base di un legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di

categorie di costi direttamente attribuibili o imputabili; tale legame indiretto è basato su strutture dei costi analoghe;

- iii) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, si applica un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente attribuite o imputate ai servizi di telefonia vocale, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro.

Possono essere applicati altri sistemi di calcolo dei costi se risultano adeguati ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 e se la loro applicazione da parte dell'organismo di telecomunicazione è stata ammessa dall'autorità nazionale di regolamentazione, salva un'informazione preventiva della Commissione.

4. Informazioni specifiche in ordine alla contabilità, a richiesta, sono messe a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione in forma riservata.

5. Gli Stati membri provvedono a che i resoconti finanziari degli organismi di telecomunicazione notificati ai sensi dell'articolo 26 siano redatti, pubblicati e sottoposti a revisione conformemente alle disposizioni pertinenti della legislazione nazionale.

Articolo 14

Riduzioni, regimi basati su un tasso ridotto di utilizzo e altre disposizioni tariffarie specifiche

1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono consentire che vengano offerti agli utenti regimi di riduzione globali, in tal caso questi regimi sono soggetti al controllo delle autorità nazionali di regolamentazione.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono approvare tariffe speciali per la fornitura di servizi di interesse sociale, quali i servizi di emergenza, quelli destinati ad utenti con un tasso ridotto di utilizzo o a gruppi sociali particolari.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché il sistema tariffario preveda riduzioni per le chiamate nella Comunità nei periodi non di punta, comprese, eventualmente, le ore notturne e durante il fine settimana.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le tariffe speciali applicate a servizi di telefonia vocale forniti in relazione a progetti specifici di durata limitata siano previamente notificate all'autorità nazionale di regolamentazione.

Articolo 15

Fatturazione dettagliata

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché vengano definiti e pubblicati gli obiettivi per la fornitura della fatturazione dettagliata, che è trasmessa su richiesta all'utente, tenendo conto dello sviluppo della rete e della domanda del mercato.

Fatto salvo il comma seguente ed il livello di informazione consentito dalla legislazione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, le fatture dettagliate devono indicare adeguatamente la composizione degli addebiti.

Le chiamate che sono gratuite per l'utente, comprese le chiamate di emergenza, non compaiono nella fattura dettagliata dell'interessato.

Nell'ambito di quanto sopra, possono essere offerti agli utenti, dietro equo corrispettivo, vari livelli analitici dei dati fatturati.

Articolo 16

Servizi relativi all'elenco abbonati

Fatte salve le disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati personali e della vita privata, le autorità di regolamentazione nazionali provvedono affinché:

- a) l'elenco abbonati al servizio di telefonia vocale sia reso disponibile agli utenti, su supporto cartaceo o elettronico, e sia aggiornato periodicamente,
- b) gli utenti possano scegliere se essere o meno iscritti negli elenchi telefonici pubblici,
- c) gli organismi di telecomunicazione rendano disponibili su richiesta i dati relativi agli elenchi pubblici degli abbonati al servizio di telefonia vocale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, che devono essere pubblicate.

Articolo 17

Fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché siano messi a disposizione apparecchi telefonici pubblici a pagamento in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti in termini sia di numero che di distribuzione geografica e dai quali sia possibile effettuare chiamate di emergenza. Le chiamate al numero unico europeo per chiamate di emergenza previsto dalla decisione 91/396/CEE sono gratuite.

*Articolo 18***Schede telefoniche prepagate**

1. La Commissione provvede affinché l'ETSI e/o il CEN/Cenelec elaborino norme riguardanti schede telefoniche prepagate armonizzate da impiegare negli apparecchi telefonici a pagamento di tutti gli Stati membri nonché le relative norme di interfaccia di rete, in modo che le schede emesse in uno Stato membro possano essere utilizzate anche negli altri Stati membri. Un riferimento alle norme stesse e a quelle per le relative apparecchiature è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono l'introduzione graduale di apparecchi telefonici pubblici a pagamento conformi a tali norme.

*Articolo 19***Condizioni speciali per gli utenti disabili e per le persone con esigenze particolari**

Le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire condizioni speciali per agevolare l'impiego del servizio di telefonia vocale agli utenti disabili e alle persone con esigenze particolari.

*Articolo 20***Specifiche di accesso alla rete, riguardanti anche la presa**

1. Se del caso, la Commissione, in consultazione con il Comitato ONP che osserva la procedura di cui all'articolo 30, richiede all'ETSI l'elaborazione di norme per nuovi tipi di accesso armonizzato alla rete, conformemente al quadro di riferimento di cui all'allegato II, punto 2 della direttiva 90/387/CEE. Un riferimento a tali norme è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Nei casi in cui il servizio di telefonia vocale sia fornito agli utenti attraverso la rete numerica integrata nei servizi (ISDN) al punto di riferimento S/T, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché, dopo l'applicazione della presente direttiva, l'introduzione di un nuovo punto terminale di rete sia conforme alle relative specifiche d'interfaccia fisica, in particolare a quelle relative alla presa, che figurano nell'elenco di norme pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 21***Numerazione**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di numerazione telefonica nazionale siano controllati

dall'autorità nazionale di regolamentazione allo scopo di assicurare una leale concorrenza. In particolare i singoli numeri e le serie di numeri devono essere attribuiti secondo criteri di trasparenza, equità e tempestività, e tale operazione deve essere effettuata in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i principali elementi del piano di numerazione nazionale, nonché tutte le successive aggiunte o modifiche, siano pubblicati, fatte salve unicamente le limitazioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono l'uso adeguato di possibili schemi di numerazione europei per la fornitura delle prestazioni di cui all'allegato III, punto 2.

*Articolo 22***Condizioni di accesso e di uso e requisiti essenziali**

1. Gli Stati membri provvedono a che le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse o dei servizi di telefonia vocale siano fondate esclusivamente sulle disposizioni dei paragrafi 3, 4 e 5 e siano soggette all'accordo dell'autorità nazionale di regolamentazione.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione elaborano procedure che consentano di decidere, caso per caso e nei tempi più brevi, se consentire o meno agli organismi di telecomunicazione di adottare misure quali il diniego dell'accesso alla rete telefonica pubblica fissa oppure la sospensione o la riduzione della disponibilità del servizio di telefonia vocale facendo valere l'inosservanza, da parte dell'utente, delle condizioni di uso. Tali procedure possono inoltre prevedere che l'autorità nazionale di regolamentazione autorizzi a priori misure specifiche nel caso di determinate violazioni delle condizioni di uso.

L'autorità nazionale di regolamentazione provvede affinché tali procedure garantiscano un processo decisionale trasparente, in cui vengano rispettati i diritti delle parti. La decisione è presa dopo aver offerto ad entrambe le parti la possibilità di esporre i propri argomenti. La decisione è debitamente motivata e notificata alle parti entro una settimana dalla sua adozione.

Un riassunto di tali procedure è pubblicato secondo le modalità stabilite all'articolo 4.

Questa disposizione non pregiudica il diritto delle parti in causa di adire le vie legali.

3. Le eventuali restrizioni d'impiego derivanti da diritti speciali o esclusivi relativi al servizio di telefonia vocale sono imposte con disposizione regolamentare e sono pubblicate conformemente all'articolo 4.

4. Le condizioni di connessione delle apparecchiature terminali alla rete telefonica pubblica fissa devono essere conformi alla direttiva 91/263/CEE ed essere pubblicate conformemente all'articolo 4 della presente direttiva.

Fatte salve le disposizioni della direttiva 91/263/CEE, nei casi in cui l'apparecchiatura terminale di un utente non sia, o non risulti più conforme alle condizioni di omologazione, oppure presenti disfunzioni che possano danneggiare l'integrità della rete o ove ci sia rischio fisico per le persone, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché sia applicata la seguente procedura:

- l'organismo di telecomunicazione può sospendere la fornitura del servizio fino a che il terminale non venga scollegato dal punto terminale di rete;
- l'organismo di telecomunicazione informa immediatamente l'utente della sospensione, specificando i motivi della stessa;
- non appena l'utente abbia assicurato che l'apparecchiatura terminale è stata scollegata dal punto terminale di rete, la fornitura del servizio è ripristinata.

5. Qualora l'accesso o l'impiego della rete telefonica pubblica fissa siano soggetti a restrizioni in base a requisiti fondamentali, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le disposizioni nazionali in materia specificino su quali requisiti fondamentali, fra quelli elencati alle lettere da a) a d), sono basate le restrizioni medesime.

Le restrizioni imposte in base a requisiti fondamentali sono pubblicate secondo le modalità di cui all'articolo 4.

Le restrizioni basate su requisiti fondamentali sono imposte con disposizioni regolamentari.

Fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/387/CEE, i requisiti fondamentali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 90/387/CEE si applicano alla rete telefonica pubblica fissa e al servizio di telefonia vocale secondo le seguenti modalità.

a) *Sicurezza di funzionamento della rete*

Motivi di sicurezza di funzionamento della rete non devono dar luogo a restrizioni di accesso e uso della rete telefonica pubblica fissa, salvo in situazione di emergenza, nel qual caso l'organismo di telecomunicazione può adottare le seguenti misure intese a

salvaguardare la sicurezza di funzionamento della rete:

- interruzione del servizio;
- limitazione delle funzioni del servizio;
- diniego di accesso alla rete e al servizio a nuovi utenti.

Nel presente contesto, per situazione di emergenza si intende l'arresto catastrofico della rete o un caso eccezionale di forza maggiore, ad esempio condizioni meteorologiche eccezionali, alluvioni, fulmini o incendi, scioperi o serrate, guerre, operazioni militari o disordini civili. In caso di situazione di emergenza, l'organismo di telecomunicazione si adopera per garantire la continuità del servizio per tutti gli utenti.

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli organismi di telecomunicazione istituiscano procedure per informare immediatamente gli utenti e l'autorità nazionale di regolamentazione dell'inizio e della fine della situazione di emergenza, nonché del carattere e della portata delle restrizioni temporanee di fornitura del servizio.

b) *Mantenimento dell'integrità della rete*

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le restrizioni all'accesso e all'uso della rete telefonica pubblica fissa motivate dalla necessità di mantenere l'integrità della rete, per salvaguardare tra l'altro le apparecchiature di rete, il software o i dati memorizzati, siano limitate allo stretto necessario ai fini del normale funzionamento della rete. Le restrizioni sono basate su criteri obiettivi e sono pubblicate; esse sono inoltre applicate in modo non discriminatorio.

c) *Interoperabilità dei servizi*

Se l'apparecchiatura terminale è stata omologata e se il relativo funzionamento è conforme alla direttiva 91/263/CEE, non è consentito imporre altre restrizioni di uso per motivi attinenti all'interoperabilità dei servizi.

Le condizioni relative all'interoperabilità dei servizi prescritte dall'autorità nazionale di regolamentazione nei contratti che concernono l'interconnessione delle reti pubbliche o l'accesso speciale alla rete devono essere pubblicate secondo le modalità di cui all'articolo 4.

d) *Protezione dei dati*

Gli Stati membri possono limitare l'accesso e l'uso della rete telefonica pubblica fissa per motivi di protezione dei dati solo nella misura necessaria a garantire l'osservanza delle pertinenti disposizioni regolamentari relative alla protezione dei dati, compresi quelli personali, alla riservatezza delle informazioni trasmesse o archiviate nonché alla tutela della vita privata, in modo compatibile con il diritto comunitario.

6. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono, ove opportuno, affinché gli utenti siano informati in anticipo dall'organismo di telecomunicazione, con mezzi adeguati, dei periodi in cui l'accesso o l'uso della rete telefonica pubblica fissa può essere limitato o precluso a causa di interventi programmati di manutenzione.

Articolo 23

Mancato pagamento delle fatture

Gli Stati membri autorizzano misure specifiche relative al mancato pagamento delle fatture e a qualsiasi conseguente interruzione del servizio o disconnessione, da pubblicarsi secondo le modalità stabilite all'articolo 4. Tali misure garantiscono che le eventuali sospensioni del servizio siano limitate, per quanto tecnicamente possibile, ai servizi interessati e che l'utente ne venga opportunamente preavvisato.

Articolo 24

Norme tecniche

1. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura dei servizi, secondo le seguenti norme:

— norme pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE,

oppure, in assenza di tali norme,

— norme europee adottate dall'ETSI o dal CEN/Cenelec,

oppure, in assenza di tali norme,

— norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (CEI),

oppure, in assenza di tali norme,

— le norme o specifiche nazionali,

fatto salvo il riferimento alle norme europee, che può essere reso obbligatorio in base all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/387/CEE.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli organismi di telecomunicazione informino gli utenti, su loro richiesta, in merito a norme o specifiche, comprese eventuali norme europee e/o internazionali applicate tramite norme nazionali, in base alle quali sono forniti i servizi e le prestazioni contemplati dalla presente direttiva.

Articolo 25

Disposizioni per la convergenza su scala comunitaria

1. In base ai rapporti forniti dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5 e alle informazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 4, la Commissione verifica i progressi attuati verso la convergenza degli obiettivi fissati e l'introduzione di servizi e prestazioni comuni nell'ambito della Comunità.

2. Se l'attuazione delle prescrizioni di cui agli articoli 5, 9 e 15 risulta inadeguata per garantire la fornitura agli utenti di servizi e di prestazioni armonizzati a livello comunitario, gli obiettivi e le scadenze armonizzati possono essere fissati secondo la procedura di cui all'articolo 31.

La procedura avviata dalla Commissione tiene pienamente conto del grado di sviluppo della rete e della domanda di mercato in ogni singolo Stato membro.

3. In particolare, per quanto concerne le prestazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 che richiedono una cooperazione a livello comunitario, qualora non sia possibile concludere accordi commerciali tra organismi di telecomunicazione, le condizioni necessarie per fornire agli utenti prestazioni armonizzate possono essere oggetto di una raccomandazione.

Tali raccomandazioni tengono debitamente conto dello sviluppo della rete, delle varie architetture e della domanda di mercato nella Comunità.

Articolo 26

Notifiche e relazioni

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione il nome della propria autorità nazionale di regolamentazione anteriormente al [...] (*).

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi degli organismi di telecomunicazione cui si applica la presente direttiva, in particolare per garantire la fornitura di rete e servizi conformemente all'articolo 3.

Fatta salva l'applicabilità in futuro delle misure relative all'ONP, gli Stati membri che hanno abolito i diritti esclusivi concernenti la telefonia vocale possono applicare la presente direttiva a organismi definiti in base a una significativa quota di mercato o in base alla posizione dominante che detengono nella loro zona autorizzata di sfruttamento in modo da assicurarsi che in ciascuna località situata nel loro territorio almeno un organismo sia sottoposto alle loro disposizioni della presente direttiva.

(*) Un anno dopo l'adozione della presente direttiva.

Gli Stati membri possono verificare l'obbligo degli organismi di telecomunicazione di fornire le informazioni necessarie a determinare l'applicazione della presente direttiva.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi degli organismi di telecomunicazione che, nel loro territorio, sono autorizzati ad interconnettere le proprie reti fisse direttamente con quelle degli organismi di telecomunicazione situati in altri Stati membri per fornire un servizio di telefonia vocale.

Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi degli operatori di servizi pubblici di telefonia mobile nel loro territorio che sono autorizzati a interconnettersi direttamente con le reti fisse di organismi di telecomunicazione situati in altri Stati membri per fornire un servizio di telefonia vocale.

4. La Commissione pubblica i nomi di cui ai paragrafi 2 e 3 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

5. Una volta all'anno, le autorità nazionali di regolamentazione presentano alla Commissione una relazione riguardante i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione in base agli articoli 5, 9 e 15.

La relazione annuale è inviata alla Commissione entro cinque mesi dalla fine dell'anno cui si riferisce.

6. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono a disposizione e comunicano alla Commissione, se essa ne fa richiesta, le informazioni su singoli casi, diversi da quelli di cui all'articolo 23, in cui l'accesso alla o l'uso della rete pubblica telefonica o del servizio di telefonia vocale sia stato oggetto di restrizione o di diniego, comprese le misure adottate e la loro motivazione.

Tuttavia tale disposizione non si applica a un'azione promossa in base a un regime nazionale di esecuzione delle prescrizioni in materia di licenze conformemente alla normativa comunitaria né a un'azione promossa dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale.

Articolo 27

Conciliazione e risoluzione nazionale delle controversie

Fatti salvi:

- a) ogni azione che la Commissione o uno Stato membro possa intentare ai sensi del trattato;
 - b) i diritti della persona che invochi la procedura di cui ai punti 3 e 4, degli organismi di telecomunicazione interessati o di qualunque altra persona in forza del diritto nazionale applicabile, tranne un eventuale accordo concluso tra le parti per la soluzione delle controversie;
- c) le disposizioni della presente direttiva che consentono alle autorità nazionali di regolamentazione di stabilire i termini degli accordi tra organismi di telecomunicazione e utenti,
- l'utente può avvalersi delle seguenti procedure:
- 1) Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di controversia irrisolta con l'organismo di telecomunicazione concernente una presunta violazione delle disposizioni della presente direttiva, qualsiasi parte, compresi gli utenti, i fornitori di servizi, i consumatori o altri organismi di telecomunicazione, abbia il diritto di adire l'autorità nazionale di regolamentazione o ad altro organismo indipendente. A livello nazionale sono istituite procedure facilmente accessibili e di norma poco onerose per un'equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie. Queste procedure si applicano anche nei casi di controversie tra utenti e organismi di telecomunicazione in merito alle fatture telefoniche.
 - 2) Un utente o un organismo di telecomunicazione può, qualora la controversia interessi organismi di telecomunicazione appartenenti a più di uno Stato membro, ricorrere alla procedura di conciliazione di cui ai punti 3 e 4 mediante notifica scritta all'autorità nazionale di regolamentazione e alla Commissione. Gli Stati membri possono anche autorizzare l'autorità nazionale di regolamentazione a chiedere la procedura di conciliazione.
 - 3) Se ritiene, a seguito della notifica di cui al punto 2, che vi siano i presupposti per un riesame, l'autorità nazionale di regolamentazione o la Commissione può rinviare il caso al presidente del comitato ONP.
 - 4) Nel caso di cui al punto 3 il presidente del comitato ONP avvia la seguente procedura se è convinto che siano stati fatti tutti gli sforzi ragionevoli a livello nazionali:
 - a) Egli costituisce quanto prima un gruppo di lavoro composto da almeno due membri del comitato ONP e da un rappresentante delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, oltre al presidente stesso o ad un altro funzionario della Commissione da lui designato. Il gruppo di lavoro è presieduto dal rappresentante della Commissione e si riunisce di norma entro dieci giorni dalla sua convocazione. Il presidente del gruppo di lavoro può decidere, su proposta di qualsiasi membro del gruppo, di richiedere la consulenza di al massimo altre due persone in qualità di esperti.
 - b) Il gruppo di lavoro offre alla parte che ricorre a tale procedura, alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati e agli organismi di telecomunicazione interessati, la possibilità di presentare osservazioni in forma scritta o orale.

- c) Il gruppo di lavoro si adopera affinché sia raggiunto un accordo tra le parti interessate entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al punto 2. Il presidente del comitato ONP provvederà ad informare il comitato stesso dei risultati di questa procedura, affinché quest'ultimo possa esprimere il suo parere.
- 5) La parte che ricorre a questa procedura sostiene i costi della propria partecipazione.

Articolo 28

Sospensione di taluni obblighi

1. Lo Stato membro che non può o che prevede di non poter conformarsi alle disposizioni degli articoli 12 e 13 ne comunica i motivi alla Commissione.
2. La sospensione degli obblighi di cui agli articoli 12 e 13 può essere accettata solo nei casi in cui lo Stato membro interessato possa dimostrare che l'osservanza dell'obbligo imporrebbe un onere eccessivo agli organismi di telecomunicazione nazionali.
3. Lo Stato membro comunica alla Commissione il termine entro cui ritiene di poter conformarsi alle disposizioni e le misure da esso previste per rispettare tale termine.
4. La Commissione, ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 1, informa lo Stato membro se e fino a quale data ritiene che la situazione particolare dello Stato membro interessato giustifichi, in base ai criteri di cui al paragrafo 2, la sospensione dell'attuazione, da parte dello stesso, dell'articolo 12 o dell'articolo 13.

Articolo 29

Adeguamenti tecnici

Le modifiche necessarie per adeguare l'allegato I, punto 2, e gli allegati II e III della presente direttiva al progresso tecnologico o ai mutamenti della domanda di mercato sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 31.

Articolo 30

Procedura del comitato consultivo

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE.

Il comitato consulta in particolare i rappresentanti degli organismi di telecomunicazione, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei prestatori di servizi.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, formula il proprio parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Esso lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 31

Procedura del comitato di regolamentazione

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 30, per le questioni contemplate dagli articoli 25 e 29 si applica la seguente procedura.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, allo scadere di un termine di tre mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 32

Riesame

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio delibereranno da ora e fino al 1° gennaio 1998, sulla base di una proposta trasmessa in tempo utile dalla Commissione, in merito al riesame della presente direttiva, per adeguarla alle esigenze della liberalizzazione del mercato.

2. La Commissione esamina il funzionamento della presente direttiva e ne riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, una prima volta non oltre il [...] (*). La relazione si baserà, tra l'altro, sulle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione e al comitato ONP. In caso di necessità possono essere proposte nella relazione altre disposizioni per la piena attuazione degli obiettivi della presente direttiva.

Articolo 33

Applicazione della presente direttiva

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al [...] (**). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 34

Entrata in vigore della presente direttiva

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 35

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

(*) Tre anni dopo l'adozione della presente direttiva.

(**) Un anno dopo l'adozione della presente direttiva.

ALLEGATO I

PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4

1. NOME E INDIRIZZO DEGLI ORGANISMI DI TELECOMUNICAZIONE

Nome e indirizzo della sede centrale dell'organismo o degli organismi di telecomunicazione fornitori delle reti telefoniche pubbliche fisse e/o dei servizi di telefonia vocale.

2. SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE OFFERTI

2.1. Tipi di collegamento alla rete telefonica pubblica fissa

È necessario specificare le caratteristiche tecniche delle interfacce nei punti terminali di rete comunemente forniti, compreso, ove applicabile, il riferimento alle norme o alle raccomandazioni nazionali e/o internazionali di cui all'articolo 24:

— per le reti a presentazione analogica e/o numerica:

- a) interfaccia per linea singola;
- b) interfaccia per più linee;
- c) interfaccia per selezione diretta (DDI);
- d) altre interfacce comunemente fornite;

— per la rete digitale di servizi integrati (ISDN):

- a) specifica delle interfacce a velocità di base e a velocità primaria ai punti di riferimento S/T, compreso il protocollo di segnalazione;
- b) dettagli dei servizi portanti in grado di fungere da supporto ai servizi di telefonia vocale;
- c) altre interfacce comunemente fornite;

— qualsiasi altra interfaccia comunemente fornita.

Oltre alle informazioni sopra indicate, che devono essere pubblicate periodicamente come prescritto all'articolo 4, gli organismi di telecomunicazione devono informare tempestivamente i fornitori di apparecchiature terminali di tutte le caratteristiche particolari della rete che possano incidere sul corretto funzionamento delle apparecchiature terminali omologate.

2.2. Servizi telefonici offerti

Descrizione del servizio di telefonia vocale di base offerto, che specifichi le voci comprese nella quota iniziale di abbonamento e nel canone di locazione periodico (ad esempio, servizi tramite operatore, elenchi telefonici, manutenzione).

Descrizione delle prestazioni opzionali e delle caratteristiche del servizio di telefonia vocale la cui tariffazione è separata dall'offerta di base, compreso, se applicabile, il riferimento alle norme o specifiche tecniche cui esse sono conformi ai sensi dell'articolo 24.

2.3. Tariffe

Esse concernono l'accesso, l'impiego e la manutenzione, compresa la descrizione dettagliata dei regimi di riduzione.

2.4. Politica di indennizzo/rimborso

Essa comprende la descrizione dettagliata delle modalità di indennizzo o rimborso offerte.

2.5. Tipi del servizio di manutenzione offerto

2.6. Procedura di ordinazione

Essa comprende i punti di contatto designati presso gli organismi di telecomunicazione.

2.7. Condizioni dei contratti standard

Essi comprendono l'eventuale periodo contrattuale minimo.

3. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE LICENZE

Deve essere fornita una chiara descrizione di tutte le condizioni relative alle licenze, nella fattispecie quelle che incidono sugli utenti, compresi i fornitori di servizi, dettagliando almeno i seguenti punti:

- informazione sulle caratteristiche delle condizioni di licenza, nella fattispecie se è richiesta una registrazione e/o autorizzazione particolare o se si tratta di una licenza di carattere generale che non richiede una registrazione e/o autorizzazione particolare;
- la durata di tutte le licenze o autorizzazioni pertinenti;
- un elenco di tutti i documenti che contengono le pertinenti condizioni imposte dagli Stati membri in materia di licenze.

4. CONDIZIONI DI ALLACCIAMENTO DI APPARECCHIATURE TERMINALI

Queste devono comprendere una rassegna completa dei requisiti per le apparecchiature terminali previsti dalla autorità di regolamentazione nazionale, in linea con le disposizioni della direttiva 91/263/CEE, comprese, ove opportuno, le condizioni relative al cablaggio nella sede del cliente e all'ubicazione del punto terminale di rete.

5. RESTRIZIONI ALL'ACCESSO E ALL'USO

Queste informazioni devono comprendere tutte le restrizioni all'accesso e all'uso imposte in conformità con le disposizioni dell'articolo 22.

6. PRESTAZIONI E PARAMETRI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Definizioni, metodi di misura, obiettivi e dati relativi alle prestazioni ottenute, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 5.

7. OBIETTIVI PER L'INTRODUZIONE DI NUOVI SERVIZI, FUNZIONI, PRESTAZIONI E TARIFFE

Devono essere pubblicati in conformità con le disposizioni degli articoli 9 e 15.

8. CONDIZIONI DI ACCESSO SPECIALE ALLA RETE

Comprendono le condizioni di accesso speciale alla rete stabilite dalle autorità di regolamentazione nazionali conformemente all'articolo 10, paragrafo 5.

9. DISPONIBILITÀ DELLA DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI CALCOLO DEI COSTI

Indirizzo a cui richiedere la descrizione del sistema di calcolo dei costi, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 13.

10. PRINCIPALI ELEMENTI DEL PIANO DI NUMERAZIONE NAZIONALE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21.

11. MODALITÀ DI USO DELL'ELENCO ABBONATI

In conformità delle disposizioni dell'articolo 16, lettera c).

12. PROCEDURA DI CONCILIAZIONE E DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Queste informazioni devono comprendere orientamenti relativi ai meccanismi di ricorso a disposizione degli utenti per la conciliazione e la risoluzione di controversie con gli organismi di telecomunicazione, secondo la procedura di cui all'articolo 27. Deve anche comprendere un riassunto delle procedure per la risoluzione delle controversie, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 2.

13. PROCEDURA IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELLA FATTURA

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 23.

ALLEGATO II

TEMPI DI FORNITURA E PARAMETRI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 5

Sono qui precisati i settori in cui si richiedono parametri di qualità del servizio, per gli organismi di telecomunicazione notificati ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2:

- tempo di fornitura del collegamento iniziale alla rete;
- percentuale di guasti per collegamento;
- tempo di riparazione guasti;
- percentuale di chiamate non andate a buon fine;
- ritardo del segnale di centrale;
- ritardo di instaurazione del collegamento;
- statistiche della qualità di trasmissione;
- tempi di risposta dei servizi tramite operatore;
- percentuale di apparecchi telefonici a gettone, a moneta o a scheda nei posti telefonici pubblici a pagamento in servizio;
- esattezza di fatturazione.

ALLEGATO III

FORNITURA DI PRESTAZIONI AVANZATE IN CONFORMITÀ CON L'ARTICOLO 9

1. Elenco delle prestazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1

a) *Funzionamento in DTMF (dual tone multifrequency)*

La rete telefonica pubblica fissa consente l'uso degli apparecchi telefonici che impiegano, per la segnalazione alla centrale, la tecnica DTMF (dual tone multifrequency), con le tonalità definite nella raccomandazione Q.23 dell'UIT-T; le stesse tonalità vengono utilizzate per la segnalazione da punto terminale a punto terminale sull'intera rete, all'interno di uno Stato membro come pure tra vari Stati membri.

b) *Selezione diretta (DDI — direct dialling in) (o dispositivi con funzioni equivalenti)*

Gli utenti di un centralino telefonico privato (PBX) o di un analogo sistema privato possono essere chiamati direttamente a partire dalla rete telefonica pubblica fissa, senza l'intervento dell'operatore dello stesso centralino privato.

c) *Rinvio automatico di chiamata*

Possibilità di rinviare le chiamate in arrivo verso un'altra destinazione, nello stesso o in un altro Stato membro (ad esempio se non si ottiene risposta, se il numero è occupato o incondizionatamente).

Tale prestazione deve essere fornita nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.

d) *Identificazione della linea chiamante*

Possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione.

Tale prestazione deve essere fornita nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.

2. Elenco dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2

a) *Accesso su scala comunitaria ai servizi di chiamata gratuita/«numeri verdi»*

Tali servizi, denominati a seconda dei casi «numeri verdi», «servizi di chiamata gratuita», numeri 0800 ecc., devono includere servizi di selezione grazie ai quali il chiamante non debba sostenere alcun costo o debba sostenere solo una parte del costo totale della chiamata.

b) *Fatturazione a sportello unificato (servizio di addebito «a chiosco») su scala comunitaria*

Con fatturazione a sportello unificato (servizio di addebito «a chiosco») si intende una prestazione in cui le tariffe di impiego di un servizio accessibile tramite una rete degli organismi di telecomunicazione sono combinate con le tariffe di chiamata di rete («servizio a tariffa maggiorata»).

c) *Trasferimenti della chiamata su scala comunitaria*

Possibilità di trasferire una determinata chiamata a terzi, nello stesso o in un altro Stato membro.

d) *Servizio di pagamento a carico del destinatario su scala comunitaria per le chiamate con origine e destinazione all'interno della Comunità*

Il servizio consente al destinatario, su richiesta del chiamante e prima di stabilire la comunicazione, di accettare di sostenere il costo della stessa.

e) *Identificazione della linea chiamante su scala comunitaria*

Possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione.

Tale prestazione deve essere fornita nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.

f) *Accesso ai servizi tramite operatore in altri Stati membri*

Gli utenti di un dato Stato membro possono chiamare l'operatore o un servizio di assistenza di un altro Stato membro.

g) *Accesso ai servizi di consultazione elenco abbonati di altri Stati membri*

Possibilità, per gli utenti di un dato Stato membro, di chiamare il servizio di consultazione elenco abbonati di un altro Stato membro.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 31 marzo 1995 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni al servizio di telefonia vocale.

Il Parlamento ha espresso il suo parere sulla proposta in prima lettura il 16 maggio 1995; il Comitato economico e sociale si è pronunciato il 31 maggio 1995.

II. POSIZIONE COMUNE

Nella sessione del 12 luglio 1995 il Consiglio ha adottato a maggioranza qualificata la posizione comune che figura nel doc. 8280/95 ECO 110 CODEC 82.

III. OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA

La presente proposta costituisce un rimaneggiamento della proposta inizialmente presentata al Consiglio nel 1992 e respinta dal Parlamento europeo in luglio al termine della procedura di codecisione, dopo l'insuccesso della conciliazione.

La presente direttiva si iscrive, come la precedente, nel quadro creato dalla direttiva del Consiglio sull'istituzione del mercato interno per i servizi di telecomunicazione mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP), che individua nel servizio di telefonia vocale un settore prioritario in cui occorre fissare le condizioni di fornitura della rete aperta.

La presente direttiva persegue tre obiettivi fondamentali:

- definire i diritti degli utenti del servizio telefonico nei loro rapporti con gli organismi di telecomunicazione;
- migliorare l'accesso di tutti gli utenti, compresi i fornitori di servizi, all'infrastruttura delle reti telefoniche pubbliche;
- promuovere la fornitura di servizi di telefonia vocale su scala comunitaria.

IV. MODIFICHE APPORTATE ALLA PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

Nella sua posizione comune il Consiglio ha inserito le seguenti modifiche rispetto alla proposta della Commissione:

1. Procedura del comitato di regolamentazione (articolo 31)

Nella sua proposta la Commissione attribuiva soltanto una funzione consultiva al comitato incaricato di assisterla nell'applicazione della presente direttiva (comitato «ONP» creato dalla direttiva quadro 90/387/CEE).

Poiché tuttavia gli Stati membri hanno chiesto di essere più direttamente coinvolti nelle decisioni che occorre prendere ai sensi degli articoli 25 (procedura di convergenza) e 29 (adeguamento degli allegati della direttiva al progresso tecnologico), la posizione comune prevede che tali decisioni siano prese secondo una procedura di comitato di regolamentazione del tipo III A, come nella direttiva quadro e nella direttiva sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate.

2. **Disposizioni che tengono conto della futura completa liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni** (già in atto in alcuni Stati membri)

i) *Settimo considerando (nuovo)*

Il considerando constata che spetta agli Stati membri, che hanno già abolito i diritti esclusivi relativi alla telefonia vocale, vigilare a che tutti gli utenti possano accedere ad un servizio armonizzato di telefonia conformemente alla presente direttiva.

ii) *Pubblicazione e accessibilità delle informazioni* (articolo 4)

La Commissione aveva proposto che le modifiche delle offerte dei servizi esistenti fossero pubblicate al più tardi due mesi prima della loro entrata in vigore. Secondo il Consiglio questa scadenza è troppo rigida ed ha quindi modificato la disposizione per consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di prevedere un periodo di preavviso più consono alla situazione del mercato.

iii) *Convergenza su scala comunitaria* (articolo 25)

Il testo dell'articolo 25, paragrafo 3 è stato allineato con quello della vecchia posizione comune.

iv) *Notifiche e relazioni* (articolo 26)

All'articolo 26, paragrafo 2 è stato inserito un nuovo comma che fornisce precisazioni sull'applicazione della direttiva negli Stati membri che hanno già abolito i diritti esclusivi concernenti la telefonia vocale.

v) *Revisione della presente direttiva* (articolo 32)

All'articolo 32 è stata inserita una nuova disposizione in base alla quale il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano anteriormente al 1° gennaio 1998, su proposta della Commissione, in merito alla revisione della presente direttiva per adeguarla alle esigenze della liberalizzazione del mercato.

3. **Contratti con gli utenti** (articolo 7)

Ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo le modalità di indennizzo o di rimborso qualora non siano rispettati i livelli qualitativi del servizio devono essere previste nei contratti con gli utenti. Sulla questione, al momento della codecisione sulla precedente proposta, il Parlamento europeo e il Consiglio avevano assunto posizioni divergenti; quest'ultimo ha accettato quindi di tener conto delle preoccupazioni del Parlamento europeo in materia di tutela dei consumatori.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 18/95

definita dal Consiglio, del 24 luglio 1995,

in vista dell'adozione della direttiva 95/.../CE del Consiglio che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

(95/C 281/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che le direttive, a norma dell'articolo precitato, evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

considerando che l'osservanza dei requisiti minimi intesi a garantire un più elevato livello di sicurezza e di salute nell'uso delle attrezzature di lavoro è essenziale ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che occorre quindi che gli Stati membri prendano misure per facilitare l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva da parte delle imprese, ed in particolare delle piccole e medie imprese; che tali misure possono comprendere azioni di formazione e di informazione adeguate alle caratteristiche dei vari settori economici;

considerando che le disposizioni adottate in base all'articolo 118 A del trattato non ostano a che ciascuno Stato

membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il trattato, per una maggiore protezione delle condizioni di lavoro;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 89/655/CEE ⁽⁴⁾, prevede l'aggiunta all'allegato di prescrizioni minime supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro di cui al punto 3 dell'allegato in base alla procedura di cui all'articolo 118 A del trattato;

considerando che la presente direttiva deve limitarsi a definire gli obiettivi da raggiungere e i principi da rispettare, lasciando agli Stati membri la scelta delle modalità atte a garantire, nelle legislazioni nazionali, l'osservanza e il miglioramento di tali disposizioni;

considerando che gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni e/o prassi nazionali, fisseranno le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti nell'allegato II della presente direttiva;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/655/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), la cifra «I» è inserita dopo i termini «all'allegato»;

b) al paragrafo 1 è inserito il punto seguente:

«c) fatta salva la lettera a), punto i) e in deroga alla lettera a), punto ii) e b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni del punto 3 dell'allegato I che, già messe a

⁽¹⁾ GU n. C 104 del 12. 4. 1994, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 397 del 31. 12. 1994, pag. 13.

⁽³⁾ Parere reso dal Parlamento europeo il 17 febbraio 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 13.

disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o stabilimento alla data del . . . (*), soddisfano al massimo quattro anni dopo tale data le prescrizioni minime previste nell'allegato I;

(*) Data: tre anni dopo l'adozione della presente direttiva.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni e/o prassi nazionali, fissano le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni dell'allegato II.»

2) Si inserisce il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

Verifiche delle attrezzature di lavoro

1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a una verifica iniziale da parte di personale competente conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali (dopo l'installazione e prima di metterle in esercizio) e dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

2. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, siano sottoposte:

— a verifiche periodiche e, ove necessario, collaudi periodici, da parte di personale competente, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;

— a verifiche eccezionali da parte di personale competente conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali ogniqualvolta intervengano eventi eccezionali suscettibili di avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività,

al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni sanitarie e di sicurezza e rivelare tali deterioramenti e rimediare per tempo.

3. I risultati delle verifiche devono essere messi a verbale e tenuti a disposizione dell'autorità competente. Essi sono conservati per un periodo appropriato.

Qualora le attrezzature di lavoro in questione siano usate al di fuori dell'impresa esse devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica.

4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esecuzione delle verifiche.»

3) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Ergonomia e salute sul posto di lavoro

Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso dell'attrezzatura di lavoro, nonché i principi ergonomici, devono essere presi interamente in considerazione dal datore di lavoro all'atto dell'applicazione delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute.»

4) Alla fine dell'articolo 6, paragrafo 2, si aggiunge il comma seguente:

«Si deve richiamare l'attenzione dei lavoratori, sui rischi cui sono esposti, sulle attrezzature di lavoro presenti nel loro ambiente immediato di lavoro nonché sui relativi cambiamenti se si riferiscono alle attrezzature dell'ambiente immediato di lavoro, anche se essi non le usano direttamente.»

5) All'articolo 8, i termini «l'allegato» sono sostituiti da «gli allegati».

6) All'articolo 9:

— nel titolo dell'articolo i termini «dell'allegato» sono sostituiti da «degli allegati»;

— al paragrafo 1, dopo il termine «allegato» (2 volte), si inserisce la cifra «I»;

— al paragrafo 2, l'espressione «dell'allegato» è sostituita dai termini «degli allegati».

7) L'allegato, che diventa l'allegato I, è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva.

8) È aggiunto un allegato II il cui testo figura all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il . . . (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, queste ultime fanno espresso riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

(*) Tre anni dopo l'adozione della presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

3. La Commissione presente periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente direttiva.

Fatto ...

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO I

L'allegato (che diventa l'allegato I) della direttiva 89/655/CEE è modificato come segue:

1) L'osservazione preliminare è completata dal seguente capoverso:

«Le prescrizioni minime di cui in appresso, in quanto applicabili alle attrezzature di lavoro in funzione, non richiedono necessariamente le stesse misure dei requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.»

2) Al punto 2.1, l'ultimo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato.»

3) Il punto 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. **Prescrizioni minime supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche**

3.1. *Prescrizioni minime applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non*

3.1.1. Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo devono essere strutturate in modo tale di ridurre i rischi per il lavoratore/i durante lo spostamento.

Deve essere previsto anche il rischio che il lavoratore venga a contatto con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.

3.1.2. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e i suoi accessori e/o traini possa provocare rischi specifici, questa attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia.

Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.

3.1.3. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.

3.1.4. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:

— mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro;

— ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro;

— ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.

Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.

Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.

Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.

3.1.5. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:

- installando una cabina per il conducente,
- mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore,
- mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo,
- mediante una struttura che trattienga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.

3.1.6. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
- b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
- c) esse devono essere dotate di un dispositivo che consenta la frenatura e l'arresto; qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici deve consentire la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo principale;
- d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;
- e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un'uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
- f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro traini e/o carichi, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
- g) le attrezzature di lavoro telecomandate devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
- h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali, possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori, devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.

3.2. *Prescrizioni minime applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi*

3.2.1. Se le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi sono installate stabilmente, se ne deve assicurare la solidità e la stabilità durante l'uso tenendo in considerazione innanzi tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture.

3.2.2. Le macchine adibite al sollevamento di carichi devono recare un'indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all'occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina.

Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura.

Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.

- 3.2.3. Le attrezzature di lavoro installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi:
- urtino le persone,
 - in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta libera, ovvero
 - siano sganciati involontariamente.
- 3.2.4. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:
- da evitare i rischi di caduta dall'abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati;
 - da evitare per l'utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori dell'abitacolo, se esiste;
 - da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;
 - da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.
- Qualora, per ragioni inerenti al cantiere e al dislivello da superare, i rischi di cui alla precedente lettera a) non possano essere evitati per mezzo di un dispositivo particolare, dovrà essere installato un cavo con coefficiente di sicurezza rinforzato e il suo buon stato dovrà essere verificato ad ogni giornata di lavoro.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DI CUI
ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

0. Osservazione preliminare

Le disposizioni del presente allegato si applicano nel rispetto delle disposizioni della direttiva e allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

1. Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

- 1.1. Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.
- 1.2. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.
- 1.3. Le attrezzature di lavoro che, durante il loro uso, possono essere colpite dal fulmine devono essere protette mediante dispositivi o appropriate misure antifulmine.

2. Disposizioni concernenti l'uso di attrezzature di lavoro, mobili, semoventi o non

- 2.1. La conduzione di attrezzature di lavoro semoventi è riservata ai lavoratori che abbiano ricevuto un'adeguata formazione per la guida di tali attrezzature di lavoro.
- 2.2. Se un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.

- 2.3. Si devono prendere misure organizzative atte a evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi.
- Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare che essi siano feriti dalle attrezzature.
- 2.4. L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente è autorizzato esclusivamente su posti sicuri predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura deve, all'occorrenza, essere adeguata.
- 2.5. Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- 3. Disposizioni concernenti l'uso di attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi**
- 3.1. *Caratteri generali*
- 3.1.1. Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.
- 3.1.2. Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
- Fatto salvo l'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE e a titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali che prevedono un controllo appropriato.
- Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.
- 3.1.3. Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori.
- Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori.
- In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate.
- 3.1.4. Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.
- 3.1.5. Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.
- 3.2. *Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati*
- 3.2.1. Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.
- 3.2.2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, si devono prendere misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure.
- 3.2.3. Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.
- 3.2.4. I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto.

- 3.2.5. Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori.

In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori.

- 3.2.6. Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possono trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, si devono prendere misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi.

I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.

- 3.2.7. L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.»
-

RELAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 14 marzo 1994 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio, fondata sull'articolo 118 A del trattato CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).
2. Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno reso i loro pareri rispettivamente il 17 febbraio 1995 e il 23 novembre 1994.
Alla luce di detti pareri, la Commissione ha presentato una proposta modificata il 27 giugno 1995.
3. Il 24 luglio 1995 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune in conformità dell'articolo 189 C del trattato.

II. OBIETTIVO

La direttiva in progetto prevede la modifica della direttiva 89/655/CEE, segnatamente per quanto concerne i punti seguenti:

- aggiunta all'allegato, punto 3, come previsto all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 89/655/CEE, di prescrizioni minime supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche;
- aggiunta di un nuovo allegato II relativo all'uso delle attrezzature di lavoro, le cui disposizioni costituiscono obiettivi che spetta agli Stati membri raggiungere con modalità che essi determinano in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, fermo restando che gli Stati membri mantengono piena facoltà di attuare disposizioni più rigorose;
- inserimento di nuove disposizioni concernenti la verifica delle attrezzature di lavoro (articolo 4 bis) nonché l'ergonomia e la salute sul posto di lavoro (articolo 5 bis).

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Osservazioni di carattere generale

Nella posizione comune, il Consiglio ha conservato l'essenziale della proposta della Commissione, pur apportando, segnatamente per quanto concerne il contenuto del punto 3 dell'allegato I e la natura e il contenuto del nuovo allegato II, talune modifiche necessarie alla realizzazione di un compromesso tra le delegazioni che chiedevano un sostanziale rafforzamento della direttiva 89/655/CEE e quelle che non lo desideravano.

2. Osservazioni specifiche

2.1. *Principali modifiche apportate dal Consiglio alla proposta modificata della Commissione*

Le principali modifiche apportate dal Consiglio alla proposta modificata della Commissione vertono sui seguenti punti:

- a) Allegato I [prescrizioni minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e lettera b)]

Il Consiglio ha integrato l'osservazione preliminare dell'allegato I con un nuovo capoverso ai sensi del quale le prescrizioni minime di cui all'allegato, in quanto applicabili alle attrezzature di lavoro in funzione, non richiedono necessariamente le stesse misure dei requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.

Per quanto concerne il contenuto del punto 3 dell'allegato I (prescrizioni minime supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche) il Consiglio non ha adottato i punti 3.1 (macchine per la lavorazione del legno e materie consimili — presse), 3.4 (impalcature e attrezzature di lavoro utilizzate per la detezione di rischi non apparenti) e 3.6 (pistole, pistole sparachiodi, pistole per mattatoi, fissachiodi e attrezzature di lavoro consimili) e ha preferito, in considerazione delle difficoltà incontrate da diversi Stati membri, concentrarsi sui punti 3.2 (attrezzature di lavoro mobili) e 3.3 (attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi).

Il Consiglio ha apportato precisazioni e informazioni complementari in merito al punto 3.2, segnatamente per quanto concerne i carrelli elevatori.

- b) Allegato II (disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 3)

In merito alla natura dell'allegato II, il Consiglio ha realizzato un compromesso tra la posizione della Commissione e di varie delegazioni che chiedevano che l'allegato II comportasse prescrizioni minime, di alto livello e obbligatorie, e la posizione di diverse delegazioni che non desideravano un siffatto allegato.

In questo compromesso il Consiglio ha adottato un allegato II, convenendo che le disposizioni ivi contenute costituiscono obiettivi che spetta agli Stati membri raggiungere con modalità che essi determinano previa consultazione delle parti sociali e tenuto conto delle legislazioni e/o delle prassi nazionali, fermo restando che gli Stati membri conservano piena facoltà di attuare disposizioni più rigorose.

Per quanto concerne il contenuto dell'allegato II, il Consiglio lo ha adeguato al suddetto compromesso e ha segnatamente:

- abbreviato il punto 1 (disposizioni generali), mantenendo unicamente i punti 1.2, 1.3 e 1.4, mentre il punto 1.1 è stato soppresso, dato che figura già nell'allegato I quale punto 2.6;
- abbreviato il punto 2 (attrezzature di lavoro mobili), mantenendo soltanto i punti da 2.1 a 2.5;
- adottato formulazioni più generiche per i sottopunti del punto 3 (attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi); tali riformulazioni hanno comportato la soppressione dell'allegato III;
- rinunciato al punto 4 (altre attrezzature di lavoro).

- c) Verifiche delle attrezzature di lavoro (articolo 4 bis della direttiva 89/655/CEE modificata)

Il Consiglio ha mantenuto, emendandoli, i paragrafi 1, 2 e 7 dell'articolo 4 bis proposto, ma, al fine di evitare ai datori di lavoro oneri amministrativi troppo gravosi, ha rinunciato ai paragrafi da 3 a 6 relativi al concetto di un piano di verifica.

Di conseguenza, gli allegati IV e V relativi rispettivamente ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 4 bis non sono stati adottati.

- d) Sensibilizzazione dei lavoratori [articolo 6, paragrafo 2, secondo comma (nuovo) della direttiva 89/655/CEE modificata]

Sulla base della proposta della Commissione relativa all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 7, il Consiglio ha riformulato il nuovo secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 2.

e) Disposizioni finali (articolo 2)

Il Consiglio ha sostituito la data del 31 dicembre 1996 per l'attuazione della direttiva con la data di tre anni dopo l'adozione della direttiva.

Esso ha inoltre aggiunto la disposizione abituale ai sensi della quale la Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della direttiva.

2.2. *Emendamenti del Parlamento europeo*

a) Emendamenti ripresi dalla Commissione

Tra gli emendamenti fatti propri dalla Commissione, il Consiglio ha ripreso totalmente, parzialmente o con talune modifiche di stesura, gli emendamenti (nn.) 2, 3, 4, 10, 12/13, 14 (prima parte), 22, 23, 24, 27, 32, 38, 39 (primo comma) e 40.

Non ha ripreso gli emendamenti (nn.) 7, 19, 21, 23, 29, 30, 35, 39 (secondo comma), 46, 47, 48, 49 e 50; detti emendamenti, ad eccezione dell'emendamento n. 7, vertono su punti degli allegati I, II e IV che il Consiglio non ha adottato per i motivi esposti al punto 2.1.

b) Emendamenti non ripresi dalla Commissione

Per quanto concerne gli emendamenti non ripresi dalla Commissione, neppure il Consiglio ha ripreso gli emendamenti (nn.) 1, 5, 6, 11, 14 (seconda parte), 15, 18, 20, 25, 28, 31, 33, 36, 41, 43 e 45; diversi di tali emendamenti vertono su punti degli allegati I, II e III che il Consiglio non ha adottato per i motivi indicati al punto 2.1.

Il Consiglio ha tuttavia ripreso, integralmente, in parte o con modifiche di stesura, gli emendamenti nn. 8, 9 e 26.
